

536.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDICE

	PAG.
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	33308
Disegno di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	33307
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riforma dell'ordinamento universitario (<i>approvato dal Senato</i>) (3450);	
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);	
NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);	
GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);	
GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);	

PAG.

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);
GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);
MAGGIONI: Nuove norme in materia di università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	33308	REGGIANI	33326, 33336
PRESIDENTE	33308, 33321, 33322, 33323, 33324 33325, 33326, 33336, 33339	ROGNONI	33322, 33335
ALMIRANTE	33336	SANNA, <i>Relatore di minoranza</i>	33314, 33336
BIASINI	33322, 33323, 33325, 33326	SPINELLI	33324
BRONZUTO	33325	TEDESCHI	33325
CANESTRI	33325	Proposta di legge (Trasmissione dal Senato)	33307
CAPRARA	33322, 33325	Interrogazioni e mozione (Annunzio):	
CECCHERINI	33323	PRESIDENTE	33340
CINGARI	33327, 33333	BERAGNOLI	33340
D'AQUINO	33327, 33333	Commemorazione del deputato Francesco Napolitano:	
DE LORENZO FERRUCCIO	33324, 33326	PRESIDENTE	33307
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	33317 33324, 33335, 33337	RUSSO CARLO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	33307
GIOMO	33321, 33323, 33324, 33326, 33334, 33336	Votazioni segrete	33327, 33337
GREGGI	33322, 33323, 33324	Ordine del giorno delle prossime sedute	33340
MAZZARINO	33321, 33323, 33324		
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	33320, 33335		
NATTA	33321, 33323, 33325, 33336		
NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i>	33309, 33321 33322, 33323, 33324, 33325, 33330, 33339		

La seduta comincia alle 16.

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

Senatori PALUMBO ed altri: « Proroga dei termini per nuove nomine o trasferimenti di professori universitari di ruolo o aggregati » (approvato da quel consesso) (3843);

« Proroga del termine previsto dal decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, convertito in legge con la legge 2 febbraio 1970, n. 13, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate » (approvato da quella X Commissione) (3844).

Saranno stampati e distribuiti.

**Commemorazione
del deputato Francesco Napolitano.**

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, eccoci a ricordare un altro collega, l'onorevole Francesco Napolitano, immaturamente scomparso nella sua casa di Nola il 24 ottobre ultimo scorso. Un improvviso male lo strappò all'affetto della famiglia e alla nostra Assemblea.

Era nato il 21 gennaio 1907 e si era brillantemente laureato in scienze economiche e commerciali, esercitando dapprima la professione di commercialista ed entrando poi nell'amministrazione dello Stato.

Gli studi di economia e di scienza della finanza lo avevano appassionato fin da giovane ed egli vi si era dedicato con impegno e con rigore scientifico. Tuttavia sentiva che il solo lavoro di ricercatore e di studioso non realizzava compiutamente la sua vocazione in questo settore; pertanto volle applicare le sue conoscenze concrete nel campo pratico e precisamente nell'amministrazione dello Stato.

Anche per questo s'impegnò diligentemente come funzionario pervenendo al grado di

direttore capo divisione e collaborando nello immediato dopoguerra con il ministro delle finanze fino al 1947, poi con quello del tesoro e del bilancio fino al giugno del 1953. Fu accanto all'onorevole Pella, che resse questi dicasteri, in congiunture economiche delicate, quale consigliere competente e sempre documentato.

Esponente assai stimato della democrazia cristiana nella sua circoscrizione, fu eletto deputato di Napoli-Caserta nel 1953 e da allora è rimasto ininterrottamente in questa aula nelle successive legislature, sempre riconfermato con larghi suffragi.

Quale parlamentare aveva svolto un'attività intensa con lo stesso ardore con cui si era precedentemente applicato nel suo lavoro di funzionario ministeriale.

Era stato relatore e coordinatore di numerosi disegni di legge, fra cui quello sui danni di guerra. Alla Commissione finanze e tesoro, di cui faceva parte, recò sempre il contributo della sua esperienza e della sua autentica passione per i problemi di questo complesso settore. La preparazione scientifica e professionale, che egli poteva vantare, rendeva qualificata e vitale la sua attività di membro di questa Assemblea. E soprattutto la rendeva proficua per numerose categorie di impiegati e funzionari del cui stato giuridico e amministrativo era profondo conoscitore e continuamente si preoccupava.

Chi ha potuto collaborare con lui, può testimoniare della sua alacrità, della sua infaticabilità, espresse, del resto, anche in altri campi.

Infatti, quale ex combattente e invalido di guerra, si era proficuamente occupato dei problemi della sua categoria; era inoltre presidente dell'Unione agricoltori della provincia di Napoli e dirigente di altri organismi pubblici.

Accanto alle componenti dell'economista e del tecnocrate, s'imponevano quelle dell'umanista e del sociologo.

Lo dimostrano le iniziative prese quale presidente della « Rassegna d'arte del Mezzogiorno », di cui stava seguendo i preparativi proprio nei giorni precedenti la sua scomparsa. Lo conferma l'impulso conferito allo Istituto per le relazioni pubbliche ed umane, un organismo del quale era pure presidente e in cui poteva esprimere i risultati dei suoi

studi e delle sue indagini nel campo dei rapporti sociali.

Francesco Napolitano apparteneva, insomma, a quella categoria di economisti che non trascurano le leggi dello spirito e non aborriscono dalla cultura di stampo umanistico. In questo atteggiamento egli era fedele alla tradizione dei grandi meridionalisti che non avevano disdegnato di accoppiare la scienza dell'economia e della finanza alla passione per le lettere e per le arti.

Ma ovviamente il suo meridionalismo non si limitava a questa caratteristica, bensì si realizzava in tutta una serie di provvedimenti straordinari amorosamente studiati per lo sviluppo economico-sociale di Napoli e di altre zone della sua terra.

Onorevoli colleghi, sicuro di interpretare l'unanime sentimento di questa Assemblea, porgo alla famiglia dello scomparso e al gruppo parlamentare della democrazia cristiana le espressioni del nostro profondo cordoglio. (*Segni di generale consentimento*).

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Con commozione mi associo, onorevoli colleghi, alle nobili parole con le quali il Presidente della nostra Assemblea ha ricordato il collega Francesco Napolitano, immaturamente scomparso. Di lui ricordo l'impegno come funzionario dello Stato, impegno che lo portò in ancor giovane età ad essere capo divisione al Ministero delle finanze e a collaborare con il ministro Pella in momenti importanti e gravi per la nostra economia al Ministero del tesoro prima e al Ministero del bilancio poi. In questo senso, l'onorevole Francesco Napolitano riprendeva una tradizione che fu propria del primo periodo della nostra esperienza parlamentare, quando vennero nell'aula di Montecitorio cittadini già esperti nelle scienze e nelle pratiche amministrative.

Questa sua esperienza di economista l'onorevole Francesco Napolitano portò nella nostra aula di Montecitorio quando fu eletto deputato nella seconda, nella terza, nella quarta e nella quinta legislatura della Repubblica. Per breve periodo, partecipò ai lavori della Commissione difesa; poi fu membro autorevole della Commissione finanze e tesoro e recò un contributo notevole alla preparazione dei disegni di legge; fu relatore e fu sempre presente in argomenti che toccavano

la finanza e l'economia del nostro paese. Per questo, così vivo è il rimpianto per la sua scomparsa immatura. Con questi sentimenti, a nome del Governo rinnovo le condoglianze alla sua famiglia e al gruppo parlamentare della democrazia cristiana, al quale egli appartenne fin dalla sua prima elezione, nel 1953.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la sottoindicata Commissione permanente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti provvedimenti ad essa attualmente assegnati in sede referente:

VIII Commissione (Istruzione):

MITTERDORFER: « Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, concernente la ricostruzione della carriera e il trattamento di quiescenza degli insegnanti di lingua straniera » (3380).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

ALESSI: « Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (3313).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 27.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, esprimerò il nostro parere sugli emendamenti presentati da colleghi di tutti gli altri gruppi all'articolo 27, mentre mi esimerò dal farlo per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal gruppo del Movimento sociale italiano, esaurientemente illustrati nel corso delle precedenti sedute. Mi si permetta di rilevare prima di tutto, onorevoli colleghi, che l'articolo 27 ha appassionato gli oratori che sono intervenuti su di esso, mettendone in luce gli aspetti, che per noi sono in gran parte negativi, per altri invece positivi. In ogni caso, l'articolo 27 mi sembra essere davvero il punto centrale della riforma universitaria.

Desidero ora fare una considerazione di carattere generale. Che cosa significa, onorevoli colleghi, « tempo pieno »? Una definizione vera e propria non è scaturita neanche nel corso del dibattito parlamentare. L'equivoco permane, ed è destinato a permanere per quanto riguarda tutto il provvedimento. « Il docente di ruolo... è tenuto ad osservare il tempo pieno ». Noi avevamo suggerito di formulare l'articolo 27 in maniera diversa, provvedendo ad elencare i compiti del professore universitario, ossia del docente di ruolo, in termini positivi: quello che egli deve fare, e non quello che con uno *slogan* generico viene definito tempo pieno.

Il docente universitario, in sostanza (è questa una esigenza ormai prospettata da tutti), deve fare il suo dovere nell'università, deve studiare, deve ricercare, insegnare; deve incontrare tutte le componenti universitarie; deve partecipare al governo dei dipartimenti, al governo dell'università, deve fare insomma tutte queste cose. Nel conferire questi impegni massicci al docente universitario, poi, noi cerchiamo (quando dico noi, intendo tutta la Camera) di imbrigliare la attività di questo docente in maniera impropria, vorrei dire in forma assurda, incostituzionale.

Già nel corso della discussione generale sull'articolo abbiamo rilevato che questa situazione di difficoltà nel definire il tempo pieno ha interessato un po' tutti, senza tuttavia

che nessuno sia riuscito ad indicare una definizione soddisfacente.

Onorevoli colleghi, questo articolo 27 è così complicato e farraginoso che ci ha suggerito di proporre alcune modificazioni. Il nostro gruppo si è limitato a presentare soltanto proposte modificative parziali perché non ci sembra che l'articolo possa essere sostituito: o si respinge in blocco o si modifica o si rinvia. Se si sceglie la strada della modificazione, numerosi commi dovrebbero essere soppressi; se si sceglie la strada del rinvio, l'articolo 27 lo potremmo anche approvare a conclusione dell'esame dell'intero progetto di legge, dopo che sarà stata delineata l'intera trama della riforma universitaria, dopo che saranno state configurate le nuove strutture dell'università, dopo avere accertato le condizioni di incompatibilità, le questioni inerenti alle indennità di tempo pieno, addirittura dopo che siano state approvate le norme transitorie.

Perché dico questo? Perché basta pensare che già in questo articolo 27, all'ultimo comma, si configura qualche cosa che è assimilabile ad un regime implicitamente transitorio. Ci sono poi questioni che riguardano l'incompatibilità, di cui si parla all'articolo 29, e potremmo parlarne in quella sede; ci sono questioni che riguardano — dicevo — situazioni transitorie, quale è quella relativa alla possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo non pieno, col riapparire di una figura di « docente associato » e così via.

Perciò noi abbiamo ritenuto di dovere puntualizzare alcune questioni, a proposito di questo articolo 27, attraverso i numerosi emendamenti da noi presentati.

Tuttavia, nell'esprimere il nostro parere sugli emendamenti presentati da altri, cercheremo di svolgere tutto il tema di fondo, almeno per la parte che ci riguarda, in maniera da poter suggerire alla Camera un contributo aperto e costruttivo per giungere ad una diversa formulazione di questo articolo 27.

In sostanza, se si tratta di sostituire l'articolo, ci sembra che il testo proposto dagli onorevoli Giomo e Mazzarino con l'emendamento 27. 1 sia da preferire al testo della Commissione. Non parliamo poi del testo del Senato, che proviene veramente da molto lontano, con una annosa elaborazione. L'emendamento Giomo 27. 1 ci persuade di più soprattutto perché, oltre ad essere più sintetico, esso non tratta alcuni argomenti che in verità nel testo della Commissione sono abbastanza spinosi e comunque poco chiari. Siamo dunque favorevoli all'emendamento Giomo 27. 1.

Non ci persuade invece l'emendamento Mazzarino 27. 2, perché a noi sembra che le questioni trattate in esso riguardino quelle condizioni di incompatibilità che sarebbe certamente più opportuno discutere in sede di esame dell'articolo 29. Quindi chiediamo all'onorevole Mazzarino di trasferire eventualmente il suo emendamento 27. 2 in sede di articolo 29.

Naturalmente, siamo favorevoli all'emendamento Almirante 27. 48, con il quale chiediamo di inserire l'aggettivo « individuale » dopo le parole « le attività didattiche », intendendo con ciò precisare meglio la funzione del docente di ruolo.

Siamo altresì favorevoli agli emendamenti Almirante 27. 49, 27. 50, 27. 28. Con quest'ultimo emendamento il gruppo del Movimento sociale italiano chiede la soppressione del quarto comma dell'articolo 27. In linea subordinata, per altro, saremmo favorevoli allo emendamento 27. 24 degli onorevoli Rognoni, Cingari ed Orlandi, che, precisando come il docente debba assicurare la sua presenza nell'università per non meno di quattro intere giornate alla settimana, mi pare si avvicini allo spirito dei rilievi che da tutte le parti sono stati fatti sul comma in questione.

Ripeto: noi chiediamo la soppressione del comma, ma accetteremmo in linea subordinata l'emendamento 27. 24. In via ulteriormente subordinata, preferiremmo alla dizione di cui al quarto comma attuale l'emendamento sostitutivo 27. 41 (sulla votazione del quale in ogni caso ci asterremmo) proposto dagli onorevoli Biasini, Bucalossi, Compagna e Terrana, il quale afferma che per le attività di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma dell'articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per tre interi giorni della settimana. Che significhi poi l'espressione « tre interi giorni » è cosa che non sappiamo. Per « intero giorno » si intendono 12, 18 o 24 ore? Non conosciamo quante siano le ore assegnate al docente universitario; non sappiamo se debbano venire fuori da un regolamento o da un contratto collettivo nazionale tra i docenti di ruolo e lo Stato. Comunque, si tratterebbe di tre interi giorni dedicati alle attività didattiche comuni e di gruppo, agli incontri con gli studenti, all'accertamento della preparazione degli studenti, alla partecipazione agli organi collegiali dell'università. L'emendamento in questione precisa, in un secondo periodo, che gli altri tre giorni « sono destinati all'attività di studio e di ricerca, da svolgere là dove esistono le biblioteche e le

attrezzature scientifiche che tale attività volta per volta richiede ».

Dagli emendamenti proposti a questa prima parte dell'articolo da tutti i settori politici emerge chiaramente la preoccupazione che la dizione attuale suscita. Sarebbe effettivamente opportuno rivedere l'intera questione, almeno — ripeto — per i primi quattro commi. Non si può onestamente stabilire che il docente è tenuto a fare certe cose per forza e in una data forma. Il docente universitario studia, ricerca, insegna e deve incontrare gli studenti; ma li incontra nello studio, li incontra quando svolge attività di ricerca, quando insegna e quando fa sostenere esami. Li incontra sempre. Se poi deve dedicare quattro giorni su sei a incontri collettivi con gli studenti, la questione si sposta in altro campo, investe altro ordine di idee: vuol dire che le università, i vari dipartimenti, i corsi universitari diverranno sezioni per lo svolgimento di non so quale attività politica, culturale o scientifica. Ma si tratterebbe di cose completamente diverse, che risponderebbero ad altri requisiti, differenti da quelli richiesti per una seria attività universitaria.

Quanto all'emendamento 27. 33 degli onorevoli Caprara, Natoli, Pintor, Bronzuto e Milani, debbo dire di non essere realmente riuscito a capire cosa si intende con l'espressione « per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni ». Che significa questo dal punto di vista dell'orario richiesto ad un docente universitario per lo svolgimento della sua attività di insegnamento e di ricerca?

Siamo favorevoli all'emendamento Spittella 27. 25, che in sostanza fa rivivere, direi quasi letteralmente, il quinto comma del Senato, che la Commissione aveva soppresso. Si tratta di una forma di stretta disciplina per questi incontri con gli studenti, nell'ambito delle attività dei dipartimenti, e serve a chiarire di più la posizione del docente nel corso della sua attività specifica, soprattutto di insegnamento.

Siamo favorevoli, di conseguenza, anche all'emendamento Caprara 27. 34, identico come obiettivo a quello dell'onorevole Spittella.

Siamo invece contrari alla soppressione del quinto comma, proposta dall'onorevole Greggi con l'emendamento 27. 16. In sostanza, l'onorevole Greggi chiede di sopprimere la norma che impone al docente di ruolo di risiedere nel luogo dove ha sede l'università. A questo proposito debbo ricordare, onorevoli colleghi, che il nostro gruppo ha presentato degli emendamenti tendenti appunto a chiari-

re questo concetto. Ora, indipendentemente dalla fine che potrà fare questo progetto di riforma, desideriamo chiarire proprio in questa fase del dibattito il nostro pensiero in materia di residenza. Noi sosteniamo l'obbligatorietà della residenza nel luogo dove ha sede l'università, trattandosi di una forma di disciplina che deve essere imposta anche al docente universitario. Indipendentemente dal tempo pieno, il docente universitario è tenuto a risiedere stabilmente ed effettivamente nel luogo dove ha sede l'università.

MAZZARINO. Vedi Bonifacio VIII!

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Onorevole Mazzarino, le questioni che ella ha sollevato interrompendo il collega Spitella sono di altra natura; esse riguardano lo studio e la ricerca, ma non riguardano la residenza vera e propria. Ma perché un docente universitario il quale insegna a Messina dovrebbe risiedere a Milano? Questo è anche un problema di correttezza. Solo noi deputati possiamo avere una doppia residenza, e cioè una residenza a Roma, al fine di esplicitare il nostro mandato, e l'altra nel nostro collegio elettorale. A parte la posizione del parlamentare, non c'è attività di lavoro che non sia legata alla residenza. Ora, il docente universitario deve avere la residenza nel luogo dove ha sede l'università. Il problema invece è quello di definire con esattezza che cosa debba intendersi per luogo. Alcuni interpretano come luogo proprio il posto dove ha sede la università: ma questo a noi sembra eccessivamente fiscale, specie in considerazione del fatto che le grandi città, come Milano, Roma e Napoli, hanno dislocazioni universitarie diverse dai centri residenziali. Perciò noi vogliamo estendere il luogo a tutto l'ambito della provincia. L'ho già spiegato ieri, ma siccome parecchi colleghi insistono sulla questione e l'onorevole Greggi chiede la soppressione della norma, insisto sul fatto che bisogna vincolare il docente a risiedere nel luogo ove ha sede l'università. Non bisogna tuttavia vincolarlo nel senso di obbligarlo a risiedere nel comune, bensì secondo una visione più ampia, tenendo conto delle considerazioni che possono essere fatte per quanto riguarda — ripeto — città grandi ed anche città di minori dimensioni; la località deve comunque essere vicino all'università e quindi nell'ambito della provincia. Non voglio qui parlare del territorio comunale, poiché a noi la questione del territorio comunale sembra un po' troppo medioevale e sarebbe

necessario cominciare a superarla; guardando le cose in maniera più ampia, possiamo dire che parlare di provincia potrebbe meglio risolvere il problema, e non soltanto nel caso del docente universitario. Nel caso specifico, comunque, riteniamo di non dover mettere vere e proprie camicie di Nesso per quanto riguarda la residenza. Né siamo favorevoli a far coincidere il luogo con la regione, che può essere anche molto vasta. Per tutte queste considerazioni sarebbe quindi opportuno parlare di provincia; parere contrario, quindi, esprimiamo sull'emendamento Greggi 27. 16.

Parere contrario anche quanto all'emendamento Ceccherini 27. 15, in cui si parla del concetto di regione, legato però ad un permesso che dovrebbe dare la giunta di ateneo per quanto riguarda la residenza. Nel caso in cui non dovessero essere approvati gli emendamenti Almirante 27. 51 e 27. 29, in linea subordinata saremmo favorevoli all'emendamento Badaloni Maria 27. 26.

Per quanto riguarda l'emendamento Greggi 27. 17, tendente a sopprimere il sesto comma, vorremmo pregare l'onorevole Greggi di voler rinviare la trattazione di questo emendamento al momento in cui parleremo della questione delle incompatibilità. L'onorevole Greggi chiede la soppressione — ed ha ragione — di questo sesto comma in cui si dice che « il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata; né, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi, eccetera ». A noi sembra che tutto questo problema sia connesso all'articolo 29, in cui si parla delle incompatibilità, e che l'articolo 27 non sia quindi la sede opportuna per trattarlo. Con questo spirito siamo favorevoli all'emendamento Greggi 27. 17.

Parere favorevole devo poi esprimere per quanto riguarda l'emendamento Giomo 27. 3, che è collegato all'emendamento Giomo 27. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 27; nel caso dovesse essere approvato l'emendamento 27. 1, sarebbe a nostro avviso opportuno approvare anche il 27. 3, che al primo è collegato. Parere favorevole all'emendamento Mazzarino 27. 4, anch'esso collegato allo emendamento 27. 1.

Parere favorevole anche quanto all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 46, in cui si affronta il problema degli albi professionali. Come può sostenersi la tesi che il docente universitario di ruolo non possa rima-

nere iscritto in un albo professionale, quando lo fosse già in precedenza, dopo aver superato l'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione? La questione viene fuori al sesto comma e noi suggeriamo ai colleghi di valutarla attentamente; la stessa questione viene poi evidenziata da altri emendamenti, tra cui il Biasini 27.42 e il Giomo 27.5.

Onorevoli colleghi, nel testo dell'articolo si dice che il docente non può essere iscritto negli albi professionali; ma questi emendamenti fanno eccezione per l'albo dei pubblicisti, o sanciscono che in ogni caso è ammessa la direzione anche retribuita di collane editoriali di carattere scientifico e culturale. Qui nasce il problema se il docente possa essere giornalista, o comunque se possa svolgere attività pubblicistica. Io non so come possiate impedire che un docente di ruolo svolga attività giornalistica. Leonardo Sciascia è un grande scrittore, ma è anche un docente di ruolo. Ora, se può svolgere attività giornalistica, come potete impedirgli di svolgere altre attività? Non si riesce a capire perché la professione di giornalista sia diversa dalle altre. L'onorevole Biasini nel suo emendamento propone che sia ammessa la direzione anche retribuita di collane editoriali a carattere scientifico e culturale. Attualmente vi sono grossi nomi fra i direttori di collane editoriali a carattere scientifico; ma, dal momento che si cominciano a fare delle preclusioni, o le facciamo per tutti o non le facciamo per nessuno; appena si fanno delle eccezioni, quella eccezione è una maglia che si apre. Per questo l'argomento che riguarda il giornalismo deve farvi rivedere tutta la materia.

Il problema non riguarda soltanto il giornalismo e l'editoria, ma tutto il settore delle attività collaterali alla vita universitaria. Certo, ci sono diversità di funzioni, ci sono attività particolari di studio e di ricerca che non sono legate ad una attività professionale. Ci sono alcune funzioni che possono essere svolte soltanto in alcune maniere.

Ma altre funzioni, come quelle del docente universitario, implicano un'attività talmente importante nella vita sociale che non possono avere delle limitazioni. Ed io desidererei sapere perché un docente universitario possa essere direttore di una casa editrice, però non possa — se è medico, poniamo — svolgere attività professionale da medico. E giustamente l'onorevole Giomo, nel suo emendamento 27.38, propone che il docente possa essere autorizzato ad insegnare anche presso una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica. Vedete come le maglie si cominciano ad aprire!

Ed è questo il motivo per cui noi, riprendendo il testo del Senato, proponiamo (emendamento Almirante 27.52) che il docente possa essere chiamato ad esercitare per un tempo determinato le funzioni di consigliere di corte d'appello ed anche di avvocato dello Stato, perché a volte il docente universitario è il più qualificato a svolgere le funzioni richieste all'avvocato dello Stato. Quindi, onorevoli colleghi, non possiamo fare limitazioni. Le eccezioni che si propongono confermano che la funzione del docente universitario è completamente diversa da quella che viene concepita in questa legge, legata al concetto di funzionario a qualsiasi costo, e soltanto funzionario, non tanto dell'università quanto del dipartimento.

Siamo quindi favorevoli agli emendamenti 27.42, 27.5 e 27.38, ma lo siamo nello spirito che abbiamo espresso poc'anzi. Vorremo cioè, possibilmente, la soppressione del sesto comma, e accettiamo questi emendamenti in via subordinata.

Siamo contrari all'emendamento Greggi 27.18, il quale chiede che all'ottavo comma vengano soppresse le parole « o privati ». A noi pare che le convenzioni di cui si parla in questo comma possano essere stipulate anche con privati, quando i privati lo richiedano. E possono sorgere situazioni molto interessanti, quando importanti enti privati sottopongono talune questioni all'università; se l'università sente di affrontare certi compiti, li affronta, sia in senso strettamente scientifico sia in senso anche di soluzione giuridica. Forse l'onorevole Greggi intendeva riferirsi ad un eventuale contenzioso che potesse nascere tra un ente privato e un ente pubblico; ma, se così è, la questione è un'altra. L'università, cioè, non può stipulare convenzioni con privati quando i privati siano in lite con lo Stato o con un ente pubblico. Mi sembra, tuttavia, che all'ottavo comma la questione non sia questa.

Siamo favorevoli all'emendamento 27.14 dell'onorevole Ferruccio De Lorenzo, poiché dà alle convenzioni una definizione anche per quanto riguarda le tariffe e le prestazioni. Siamo pure favorevoli all'emendamento Giomo 27.6, coordinato con il primo emendamento 27.1, e agli emendamenti Almirante 27.53 e De Lorenzo Ferruccio 27.47.

Onorevole Monaco, l'ho ascoltata ieri molto attentamente quando ha illustrato l'emendamento 27.47; e devo dirle che non solo ella ha ragione, ma credo che la Camera debba approvare l'emendamento, in quanto è opportuna l'istituzione di elenchi professionali

speciali, nei quali il docente di ruolo sia trasferito da quelli normali, però questi elenchi speciali devono essere tenuti dall'ordine professionale, non da un ufficio dell'università. E del resto questi nuovi uffici universitari mi pare che sarebbero eccessivamente costosi.

Siamo favorevoli all'emendamento 27. 7, con il quale l'onorevole Mazzarino propone una definizione della consulenza ai fini della formazione della personalità scientifica e della libera espressione del pensiero, che non devono essere vincolate. È una definizione particolare che ci trova consenzienti, sia nello spirito dell'emendamento in questione, sia relativamente agli altri emendamenti presentati dal gruppo liberale, trattandosi di una modificazione in parte formale, ma in buona parte sostanziale, dello spirito dell'articolo 27.

L'emendamento Giomo 27. 8 solleva le stesse questioni di cui all'emendamento Biasini: « È consentita in ogni caso — esso recita — la iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti. Sono altresì consentite le perizie giudiziarie ». Mi pare che l'emendamento sia un altro esempio delle smagliature che si aprono con il favore per l'attività giornalistica. Comunque, il parere è favorevole; tra l'altro, non riesco a capire perché il docente di ruolo, specie quando è bravo, non debba essere chiamato per perizie giudiziarie. Pure favorevoli siamo agli emendamenti Gomo 27. 9 e Rognoni 27. 27. Mi lascia invece un po' perplesso l'emendamento Bucalossi 27. 43.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, tale emendamento è stato ritirato: quindi cadono le sue perplessità.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. L'emendamento Biasini 27. 44 è analogo a quello che è stato ritirato. Se dovesse essere mantenuto, noi saremmo contrari. Sono favorevole all'emendamento Tedeschi 27. 19, che chiede di sopprimere al decimo comma la lettera a), e all'emendamento Caprara 27. 35, che chiede di sopprimere al decimo comma la lettera b). In tal modo il decimo comma risulta più chiaro, più logico, più serio, perché non vi è bisogno di fare tutte le suddivisioni previste alla lettera a) e alla lettera b) per eseguire le quali ci vorrebbe un intero reparto di ragioneria. Fra l'altro, non sono riuscito bene a capire come sarebbe possibile fare tanti accertamenti. L'università ha un suo bilancio, il dipartimento ha un suo piccolo bilancio; vi sono altri articoli della legge che prevedono la gestione del bilancio universitario e la gestione del piccolo bilancio del diparti-

mento. Siccome il bilancio del dipartimento è integrato nel bilancio generale dell'università, ci sembra inutile la suddivisione di cui al decimo comma dell'articolo 27.

Siamo favorevoli all'emendamento Canestri 27. 39, identico all'emendamento Caprara 27. 35. Siamo pure favorevoli all'emendamento Mazzarino 27. 10, che propone di sopprimere l'undicesimo comma, e all'emendamento Giannantoni 20. 20, che è identico. Non vi è bisogno del richiamo alla legge sanitaria, perché essa resta operante per quanto non incompatibile con questa.

Col nostro emendamento Almirante 27. 30 noi chiediamo la soppressione del dodicesimo comma. Come si vede, qui si sta chiedendo da parte di tutti i gruppi la soppressione articolata di qualche comma dell'articolo 27: è la migliore prova che esso è complicato ed astruso al punto da metterci in difficoltà. Ditemi se è possibile accettare la formulazione del dodicesimo comma: « In relazione a quanto disposto dai due commi precedenti, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario. La eventuale eccedenza va ad incrementare la quota di cui al punto c) del comma decimo del presente articolo ». Se vengono approvati l'emendamento soppressivo del decimo comma e quello soppressivo dell'undicesimo comma, anche il dodicesimo comma non può vivere, perché è connesso ai precedenti. A parte l'articolo 28, riguardante l'indennità di tempo pieno, come si fa ad accertare che un docente di ruolo sia arrivato al doppio dello stipendio annuale? Quale contabile dell'università o del dipartimento potrà fare questo conto? Si tratta di ben 22 mila docenti! Evidentemente sono necessari dei cervelli elettronici e quindi altre spese. Non so se in questo momento si sia in grado di affrontare questo tipo di contabilità o di organizzazione amministrativa universitaria.

Sono quindi favorevole agli emendamenti Almirante 27. 30 e Bronzuto 27. 36. Nel caso in cui la soppressione non venisse approvata, mi pare che l'emendamento dell'onorevole Cingari 27. 54 sia più ragionevole, poiché l'indennità di tempo pieno è calcolata e prevista da un articolo di legge. Così anche l'emendamento Tedeschi 27. 21 mi sembra altrettanto ragionevole.

Con l'emendamento Almirante 27. 31 il gruppo del MSI ha sollevato la questione della

decadenza, che ci sembra debba essere riguardata in connessione con l'articolo 24, non approvato dall'Assemblea. A me sembra che non possa dichiararsi la decadenza di un docente di ruolo per non rispetto degli obblighi di cui « ai precedenti commi ». Se il professore contravenga ai divieti o non rispetti gli obblighi, sarà sospeso, e si inizierà nei suoi riguardi un contenzioso che porterà ad un giudizio sull'attività del docente. Così come recita il tredicesimo comma, la decadenza sarebbe automatica: il che è eccessivo e comunque al di fuori della serietà giuridica che sta alla base di tutti i rapporti di lavoro nella vita della nostra nazione.

Con gli emendamenti Tedeschi 27. 23, Milani 27. 37 e Sanna 27. 40 si chiede la soppressione del quattordicesimo comma, che concerne la facoltà per i docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, di chiedere di assumere la qualifica di docente associato, per svolgere contemporaneamente attività professionale.

Non siamo d'accordo con la soppressione, poiché, se il docente di ruolo, invece di scegliere tra l'indennità di pieno tempo e l'attività professionale totale, desidera imboccare la via intermedia di divenire docente associato, ha, a nostro avviso, il diritto di farlo. Anzi noi (emendamento Almirante 27. 32) chiediamo siano portati da dieci a cinque gli anni di servizio minimo a tempo pieno, in modo che dopo cinque anni l'interessato possa già chiedere di assumere la qualifica di docente associato.

Non mi dilungo su tale questione, del resto ampiamente trattata in aula e in Commissione, oltre che a lungo dibattuta al Senato, limitandomi ad osservare che si tratta di operare una scelta di fondo. Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 27 significa sostanzialmente sopprimere la figura del docente associato. Noi riteniamo comunque che tale questione debba essere esaminata successivamente, quando il quadro della riforma sarà più completo e si tratterà di definire, in sede di norme transitorie, l'importante questione della sorte da riservare agli attuali docenti di ruolo. Sarebbe dunque opportuno, a nostro avviso, rinviare la questione in sede di norme transitorie; ma, poiché saremo chiamati ad esprimere un voto, dichiariamo di essere contrari alla soppressione del quattordicesimo comma e quindi agli emendamenti 27. 23, 27. 37 e 27. 40.

Nel caso in cui dovesse essere respinta la soppressione del quattordicesimo comma, siamo favorevoli agli emendamenti presentati da

alcuni colleghi e che tendono a chiarire meglio, con una diversa formulazione, i concetti espressi in tale comma. Voteremo perciò a favore degli emendamenti Mussa Ivaldi VerCELLI 27. 22, Almirante 27. 32, Biasini 27. 45; quest'ultimo emendamento tende a sostituire l'indicazione del 15 per cento con una formulazione più logica e razionale.

Siamo favorevoli all'emendamento Giomo 27. 11, così come a quello Mazzarino 27. 12, che tuttavia sono subordinati al 27. 45: nel caso in cui quest'ultimo, al quale siamo favorevoli, venisse respinto, voteremo favorevolmente ai citati emendamenti 27. 11 e 27. 12. Siamo favorevoli altresì all'emendamento 27. 13 dell'onorevole Ferruccio De Lorenzo, che solleva la questione dell'attività ospedaliera svolta nei dipartimenti clinici. Per quanto riguarda infine l'articolo aggiuntivo 27. 0. 1 dell'onorevole Reggiani, ci asterremo, perché riteniamo che la questione da esso sollevata non debba essere collocata in questo punto della legge, subito dopo l'articolo 27.

In ogni modo la decisione più importante che la Camera dovrà adottare si riferisce, a nostro avviso, al quattordicesimo comma, che è il più qualificante dell'articolo 27.

Ho così espresso il parere sui vari emendamenti presentati a questo articolo.

SANNA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere il mio parere di relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 27, che è uno dei più importanti e anche dei più tormentati dell'intera legge.

Da parte nostra ci siamo sforzati, attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato, di delineare un nuovo rapporto del docente con l'università, meglio ancora, di determinare una nuova figura di docente nell'adempimento di funzioni che siano intimamente e profondamente diverse da quelle esercitate nel passato.

Su questo punto vi sono state vivaci discussioni e spinte contrarie all'accoglimento del criterio dianzi esposto. Ecco perché l'articolo 27 si presenta con un numero molto elevato di emendamenti. Fare una sintesi delle varie posizioni è impresa assai ardua ma cercherò comunque di esprimere sinteticamente il mio giudizio, suddividendo in gruppi gli emendamenti presentati.

Siamo contrari all'emendamento Giomo 27. 1 perché ci sembra molto generica la definizione del pieno tempo in esso data, perché è incompleto, in quanto non contempla tutti gli aspetti del pieno tempo, e perché lascia ampi margini per il recupero della vecchia funzione dei docenti. Siamo analogamente contrari all'emendamento Mazzarino 27. 2, soprattutto per la distinzione che esso introduce in ordine al rapporto del docente con l'università, in quanto vi si ipotizza che possano esistere due tipi di rapporto: uno a tempo pieno ed uno a tempo parziale. Noi non possiamo accettarlo per una questione di principio. Le nostre argomentazioni svolte durante il dibattito lo dimostrano, per cui non mi attarderò a precisare i motivi della nostra opposizione.

Seguono gli emendamenti ai commi secondo, terzo e quarto, che definiscono i doveri del docente in attuazione del pieno tempo. Sotto questo profilo, ci sembrano inaccettabili gli emendamenti 27. 48 e 27. 49, presentati dal gruppo del Movimento sociale italiano, che tendono a delineare all'interno della università un tipo di rapporto didattico quasi individualizzato, in antitesi con le esigenze di collegialità e di gruppo che sono oggi affermate nella didattica corrente.

Per quanto riguarda il terzo comma, non ci sembra che possano esistere doveri accademici contrattati con il docente, il quale debba quindi dare il suo consenso per fare certe cose. Si tratta di principi stabiliti per legge e tali devono rimanere. Non devono esistere margini di discussione per ciò che riguarda l'adempimento di certi doveri, tenuto conto che la legge stabilisce il minimo di questi doveri accademici.

Riteniamo analogamente che non si debba accettare la proposta di soppressione del quarto comma, di cui all'emendamento Almirante 27. 28, in quanto reputiamo indispensabile indicare nella legge, sia pure in linea generale, il tempo necessario per estrinsecare questi doveri accademici. Per considerazioni analoghe, anche se in parte diverse, non siamo molto favorevoli a definire troppo minutamente questo tempo dei docenti di ruolo. Quando si stabilisce, ad esempio, come propone l'emendamento Caprara 27. 33, un periodo di almeno quindici ore settimanali per non meno di cinque giorni, a noi sembra che questa non sia una cosa importante e qualificante ai fini della definizione del rapporto del docente con l'università, perché vi sono tipi di prestazioni che non si esauriscono solo nel tempo che si trascorre all'interno della

università; la formazione, lo studio e la ricerca richiedono un impegno di tempo che va al di là di quello che materialmente si dedica all'università. Ci pare pertanto che non sia conveniente né qualificante definire così minutamente l'orario del docente nell'università.

L'emendamento Biasini 27. 41, che ricade — a mio avviso — nella stessa logica, ci sembra pertanto superfluo.

Gli emendamenti Spitella 27. 25 e Caprara 37. 34 sono identici nella sostanza, in quanto concernono le prestazioni di cui alle lettere b) e c) del secondo comma, cioè le attività didattiche comuni e di gruppo e gli incontri con gli studenti.

Quello che non ci persuade in questi due emendamenti è il fatto che si vuole dare all'organismo interdipartimentale — per la verità questo organismo interdipartimentale è un po' un oggetto misterioso, non si capisce cioè bene in che cosa in realtà esso consista — la facoltà di regolare queste cose. Noi pensiamo che sarebbe molto meglio se fosse lo stesso docente ad essere obbligato a dichiarare, cioè a rendere pubblico, in quali giorni egli intende adempiere le prestazioni indicate in questi punti del secondo comma.

Passando ora al quinto comma dell'articolo, dove si parla dell'obbligo di residenza del docente nel luogo ove ha sede l'università, dico subito che non riteniamo accettabile l'emendamento interamente soppresso 27. 16 dell'onorevole Greggi. L'onorevole Greggi con il suo emendamento si propone infatti di togliere completamente tale obbligo. Ora, noi non possiamo accettare che venga stabilito un simile principio, perché sappiamo che su questo terreno sono stati commessi gravi abusi. A questo problema sono anche collegate non poche disfunzioni dell'attività didattica e scientifica dell'università. Infatti, eccetto quattro o cinque università italiane, tutte le altre sono università di passaggio. Il docente si reca in esse quando ha tempo, si fa raggruppare le 50 ore di insegnamento nei giorni che più gli fanno comodo, non tiene nessun rapporto con gli studenti o, se un rapporto vi è, si tratta di un rapporto mediato attraverso gli assistenti e le altre figure che stanno attorno al docente.

GREGGI. Questo può farlo, onorevole Sanna, anche se risiede nel posto dove insegna.

SANNA. Onorevole Greggi, noi stabiliamo il principio che il docente deve risiedere nel

posto ove insegna. Ora se un docente insegna, ad esempio, nell'università di Roma e risiede a Frascati, non succede nulla; la cosa cambia però se il docente insegna nell'università di Trieste e risiede a Roma. Questo non può essere assolutamente accettato.

GREGGI. Il docente che così si comporta, viola la legge.

SANNA. Onorevole Greggi, ella sa che la legge è abbondantemente violata. Il testo unico vigente su questo punto è tassativo: è il ministro che deve autorizzare la residenza fuori sede. Sarebbe interessante se il ministro ci dicesse quanti docenti ha autorizzato a risiedere fuori sede. Penso però che questa autorizzazione sia ormai caduta in desuetudine.

Per queste ragioni riteniamo necessario riaffermare senza eccezioni il principio dell'obbligo della residenza nel luogo di insegnamento e non concedere nessuna deroga. Non accettiamo pertanto l'emendamento 27.26 presentato dall'onorevole Badaloni Maria, che tende a reintrodurre una parte del testo del Senato che prevede deroghe a questo principio.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Greggi 27. 17, al sesto comma, noi non possiamo che dichiararci contrari, dato che con questo emendamento si sopprimerebbe il divieto di svolgere altre attività professionali o meno, oltre a quelle connesse con la funzione universitaria. Su questo punto sono stati presentati molti emendamenti soprattutto dai repubblicani e dai liberali. Questa mattina, in sede di comitato ristretto, da parte della maggioranza e di rappresentanti del gruppo liberale sono stati presentati alcuni emendamenti che noi ci riserviamo di considerare nella loro effettiva portata, dato che ancora non ne conosciamo bene il contenuto. Comunque, possiamo dire subito che in generale tutti questi emendamenti — in particolare mi riferisco al 27. 4, al 27. 46, al 27. 42 e al 27. 5 — a noi sembrano, sotto un certo aspetto, superflui. Infatti penso che nessuna riforma possa impedire ad un docente di farsi pagare un libro od un articolo da lui scritto. La legge non può vietare questo, dato che si tratta di qualcosa che è connessa con la sua funzione di docente. Non credo peraltro che si tratti soltanto di questo. Infatti, se è inutile o superfluo precisare questo aspetto, diventa equivoco voler mettere nella legge certe cose che arieggiano ad un certo « recupero » di professionalità, che poi aprirebbe fatalmente una spirale all'interno del mondo universitario per ulter-

riori recuperi, che sarebbero difficilmente controllabili.

Per quanto riguarda l'autorizzazione ad altre attività di insegnamento, prevista al settimo comma dell'articolo, siamo favorevoli all'emendamento Giomo 27. 38.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Almirante 27. 52, non siamo d'accordo per il ripristino del comma che il Senato aveva approvato e che la Commissione ha soppresso. Infatti, non sono stati portati sufficienti motivi per giustificare la possibilità per il docente di essere chiamato ad esercitare per un tempo determinato le funzioni di consigliere di Corte d'appello, della Corte di cassazione, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, oppure quelle di avvocato dello Stato. Se con questo, d'altronde, si volesse affermare la esigenza di approfondire in modo specifico determinate conoscenze, non si comprende come tale facoltà non debba essere concessa anche a docenti che appartengono ad altri settori di attività e di insegnamento. Pertanto, siamo contrari all'emendamento citato.

Per quanto concerne il comma ottavo, devo ripetere — forse, fino alla noia — che, a nostro giudizio, è improprio affermare che in esso siano previste attività professionali. Nel comma in questione si parla di convenzioni. Si tratta, eventualmente, di attività applicative, di esigenze didattiche, di approfondimento degli aspetti professionali, della formazione dei giovani o della ricerca; aspetti che hanno sempre un preminente fine scientifico, che trascende l'aspetto professionale. Con questa interpretazione, noi accettiamo la formulazione attuale dell'ottavo comma, purché in ogni caso i rapporti e le convenzioni in esso previsti siano controllabili. Nulla deve avvenire sottobanco, senza una precisa assunzione di responsabilità, da parte di chiunque.

Nel « Comitato dei nove », per quanto riguarda il comma nono (albo speciale), questa mattina si è parlato dell'eventualità di una sua trasformazione. Noi siamo perplessi; preferiremmo lasciare il testo così come è formulato; comunque, attendiamo di sapere come un eventuale nuovo testo sarà formulato dai colleghi della maggioranza.

Siamo intanto contrari a tutti gli emendamenti relativi al nono comma e, nella specie, agli emendamenti Giomo 27. 6, Almirante 27. 53, Spinelli 27. 47, Mazzarino 27. 7. Inoltre, siamo contrari all'emendamento Giomo 27. 8, che è troppo estensivo e promuove una casistica che distorce le finalità e i contenuti dell'articolo 27.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Per quanto riguarda il decimo comma (ripartizione dei proventi delle attività dei dipartimenti), siamo favorevoli prioritariamente all'emendamento Biasini 27. 44, che ci sembra dare una sistemazione razionale all'intero problema. Ove l'emendamento dei colleghi repubblicani non fosse accolto, siamo subordinatamente favorevoli a tutti gli altri emendamenti presentati dalla sinistra, cioè agli emendamenti Tedeschi 27. 19, Caprara 27. 35 e Canestri 27. 39. Quindi siamo contrari a tutti gli altri emendamenti.

Per ciò che riguarda l'undicesimo comma noi siamo favorevoli all'emendamento soppressivo Mazzarino 27. 10 e all'identico emendamento Giannantoni 27. 20.

Per ciò che riguarda invece il comma dodicesimo, ci sembra che la vicenda della soppressione di detto comma sia strettamente collegata a quella del comma dieci, per cui, se viene approvato l'emendamento Biasini 27. 44, noi siamo favorevoli, naturalmente, agli emendamenti Almirante 27. 30 e Bronzuto 27. 36 richiedenti la soppressione del comma dodicesimo e quindi della retribuzione integrativa da esso previsto. Ove il suddetto emendamento Biasini fosse respinto, accettiamo in prima istanza l'emendamento Tedeschi 27. 21. E se non fosse approvato neppure questo, accettiamo l'emendamento Cingari 27. 54.

Siamo favorevoli al mantenimento del comma tredicesimo che riguarda le sanzioni previste nei casi di inadempienza dei doveri professionali da parte del docente; quindi non accettiamo nessun emendamento soppressivo. E naturalmente non possiamo che essere d'accordo per la soppressione del comma quattordicesimo così come è stato chiesto dagli identici emendamenti Tedeschi 27. 23, Milani 27. 37 nonché dall'emendamento 27. 40 presentato dal nostro gruppo. Noi riteniamo che questa sia veramente una scelta importante e qualificante che può dare un senso diverso e più avanzato a tutto l'articolo 27. Per conseguenza, siamo contrari a tutti gli altri emendamenti presentati a questo articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è già stato ricordato, questo articolo 27 è uno dei pilastri qualificanti della legge che stiamo esaminando ed ha comportato, come è già stato anche confermato dall'esposizione dei due relatori di minoranza, un numero note-

vole di emendamenti che, a mio avviso, non sono stati tanto presentati perché l'articolo 27 non corrisponda ad esigenze di rinnovamento dell'università, quanto perché le parti politiche dalle quali questi emendamenti provengono hanno tentato di dare un indirizzo e un contenuto diversi all'articolo 27 medesimo.

Perciò sono contrario all'emendamento Giomo 27. 1 e all'emendamento Mazzarino 27. 2, poiché ipotizzano il tempo pieno e il tempo non pieno e danno al tempo pieno contenuto ed indicazioni estranei all'articolo 27 che ci accingiamo a votare.

Sono contrario anche all'emendamento Almirante 27. 48 perché, circa le attività didattiche, è troppo evidente che si tratta anche di quelle individuali e di quelle di gruppo: non capisco perché si debba sottolineare il termine « individuali ».

Sono altresì contrario all'emendamento Almirante 27. 49 perché insiste sugli incontri individuali con gli studenti, che un docente può avere quando crede e vuole senza bisogno che ciò sia fissato per legge.

Sono contrario all'altro emendamento Almirante 27. 50, in quanto l'attività che deve svolgere il docente è già indicata senza che si debba richiamare qui la necessità del suo consenso: il consenso del docente è contenuto in tutte le parti dell'articolo.

Passando agli emendamenti relativi al quarto comma, signor Presidente, debbo anch'io procedere con il sistema usato dai miei colleghi relatori di minoranza e considerare tutti gli emendamenti che si riferiscono al quarto comma nel loro insieme. Esiste l'emendamento soppressivo del quarto comma Almirante 27. 28, l'emendamento 27. 24 degli onorevoli Rognoni, Cingari e Orlandi, che indica in quattro giornate intere per settimana l'obbligo di presenza per il docente; l'emendamento 27. 41 degli onorevoli Biasini, Bucalossi, Compagna e Terrana, che precisa in tre giorni l'obbligo della presenza in questione, specificando che i rimanenti tre giorni sono destinati ad attività di studio e di ricerca da svolgersi là dove esistano biblioteche (non mi pare, al riguardo, che vi sia bisogno di precisarlo per legge); vi è infine l'emendamento Caprara 27. 33 che riprende le quindici ore settimanali di cui al testo trasmesso dal Senato, distribuendole in cinque giorni, e l'emendamento 27. 25 degli onorevoli Spitella, Cingari, Reggiani e Biasini che al posto del comma soppresso dalla Commissione, dopo il quarto comma, propone di inserire: « L'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 3 determina, d'intesa con i docenti, il tempo

minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico ». Il contenuto di questo emendamento riecheggia nell'emendamento 27. 34 dell'onorevole Caprara. Come relatore per la maggioranza proporrei, per trovare una linea mediana tra gli emendamenti in questione, talvolta contrastanti, altre volte complementari tra loro, di ripristinare il testo del Senato, al quarto comma, e aggiungendo, in luogo del comma soppresso dalla Commissione, l'emendamento proposto dagli onorevoli Spitella, Cingari, Reggiani e Biasini (27. 25), che è in parte analogo all'emendamento 27. 34 degli onorevoli Caprara, Natoli, Pintor, Milani, Bronzuto.

PRESIDENTE. Ella accetta dunque, onorevole Elkan, l'emendamento Spitella 27. 25 ?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Propongo che venga ripristinato il quarto comma del testo del Senato, seguito dall'emendamento Spitella 27. 25 che sostituisce il comma soppresso dalla Commissione della Camera.

Anche al quinto comma, che tratta del luogo di residenza del docente di ruolo, sono stati presentati diversi emendamenti: dall'emendamento soppressivo Greggì 27. 16, all'emendamento Almirante 27. 51, che, fra l'altro, prevede anche una sanzione in caso di inadempienza; dall'emendamento Ceccherini 27. 15, che stabilisce le distanze, all'emendamento Almirante 27. 29 che estende all'intera provincia la possibilità di residenza offerta al docente. Esprimo parere contrario a tutti questi emendamenti e, come relatore per la maggioranza, sono favorevole a mantenere l'obbligo di residenza nel luogo dove ha sede l'università, aggiungendo la norma prevista dall'emendamento Badaloni Maria 27. 26, sul quale pertanto esprimo parere favorevole.

Il sesto comma riguarda un problema di notevole importanza che è stato dibattuto da tutti i settori della Camera, e anche a questo comma gli emendamenti presentati sono numerosi. Sono contrario all'emendamento Greggì 27. 17, soppressivo dell'intero comma, perché verrebbero così eliminati anche i divieti che vengono indicati come quelli che impediscono l'adozione del tempo pieno. Sono anche contrario all'emendamento Giomo 27. 3, perché parla di tempo pieno, mentre noi consideriamo i docenti di ruolo già tutti a tempo pieno. Sono altresì contrario all'emendamento Mazzarino 27. 4, perché richiama il comma nono dell'articolo, nel quale invece vengono indicate altre realtà e altre prospettive. Sono

invece favorevole all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 46 che tende a sopprimere il divieto di iscrizione negli albi professionali, richiamandomi però a quanto dovrò dire al comma nono a proposito degli albi professionali: in quella sede proporrò anche una nuova formulazione al posto di questa che intendo venga soppressa. Sono poi favorevole agli emendamenti Biasini 27. 42 e Giomo 27. 5, che però vorrei pregare i proponenti di accogliere fusi in una nuova stesura.

Per quanto riguarda comunque l'emendamento Biasini 27. 42, la maggioranza della Commissione ritiene che si debbano sopprimere le parole « eccettuati gli albi dei pubblicisti », che non contempliamo, in quanto è troppo evidente che un docente universitario può essere iscritto in tali albi; e — scusate il termine — non c'è barba di tempo pieno che possa impedirlo. Il nuovo testo che propone la maggioranza della Commissione, e che risulta dalla fusione degli emendamenti Biasini 27. 42 e Giomo 27. 5, è il seguente: « È in ogni caso ammessa la direzione anche retribuita di collane editoriali e di periodici a carattere scientifico e culturale ».

Per il settimo comma, parere favorevole devo esprimere sull'emendamento Giomo 27. 38, nei confronti del quale, del resto, anche i relatori di minoranza onorevoli Nicosia e Sanna hanno espresso parere favorevole. La maggioranza della Commissione esprime invece parere contrario circa l'emendamento Almirante 27. 52 perché — come è stato ricordato anche dai proponenti — il problema è stato oggetto di ampia discussione in Commissione; e ricordo che ci trovammo d'accordo — quasi all'unanimità — nel respingere la possibilità di affidare al docente le funzioni di consigliere di Corte d'appello, eccetera.

Per l'ottavo comma, parere contrario devo esprimere nei confronti dell'emendamento Greggì 27. 18, perché si ritiene che possano essere fatte convenzioni anche con i privati, purché esse abbiano quell'alto valore scientifico e di interesse pubblico, cui facevano riferimento anche i relatori di minoranza. Parere contrario esprimo anche nei confronti dell'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 14, in quanto non si ritiene opportuno inserire nella legge il principio del parametro delle tariffe professionali per le convenzioni dei dipartimenti in ordine a lavori di ricerca o di applicazione da farsi per conto di enti pubblici o di privati.

Per il nono comma, parere contrario esprimo sull'emendamento Giomo 27. 6, in quanto abbiamo già detto che i docenti di ruolo sono

a tempo pieno; aggiungere « di tempo pieno » significherebbe ammettere che ci sono quelli di tempo non pieno. Parere contrario devo esprimere anche sull'emendamento Almirante 27. 53. Circa l'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 47, desidero fare quella precisazione che avevo preannunciato allorché ho espresso parere favorevole nei confronti dell'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 46 soppressivo del sesto comma. A nome della maggioranza della Commissione sottopongo all'attenzione dei proponenti un nuovo testo, sostitutivo del primo periodo del comma, che recita: « Ai fini previsti dai commi precedenti, i docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali ». Sono contrario all'emendamento Mazzarino 27. 7. Per quanto riguarda l'emendamento 27. 8 dell'onorevole Giomo, ho detto prima che sembra ovvio che un docente che pubblica suoi lavori su periodici sia iscritto almeno all'albo dei pubbliciti. Però c'è una differenza tra l'albo dei giornalisti e quello dei pubbliciti. Pertanto potrei accettare l'emendamento Giomo 27. 8 con la soppressione delle parole « in ogni caso » e « giornalisti ». Esso, pertanto, risulterebbe così formulato: « È consentita l'iscrizione all'albo dei pubbliciti. Sono altresì consentite le perizie giudiziarie ».

Per il decimo comma, gli emendamenti Giomo 27. 9, Biasini 27. 44, Tedeschi 27. 19, Caprara 27. 35, Canestri 27. 39 propongono una diversa impostazione dell'attività dipartimentale. Noi avvertiamo una certa difficoltà nella divisione che viene proposta dei fondi acquisiti dalle università e dai dipartimenti. Però, per molte ragioni, non ultima quella di creare un incentivo, ed anche a causa di una certa insufficienza degli stipendi previsti per i docenti universitari, ci sembra che sia meglio mantenere il testo approvato dalla Commissione. Questo, in maniera equilibrata e con molta responsabilità, disciplina il lavoro dei dipartimenti ed anche i ricavi dei dipartimenti che possono confluire in un fondo nazionale al fine di una distribuzione successiva anche per quei docenti che si trovano in dipartimenti particolarmente sacrificati per l'impossibilità di condurre ricerche particolari. Pertanto, sono contrario a tutti questi emendamenti. Sono favorevole all'emendamento Rognoni 27. 27.

All'undicesimo comma sono stati presentati due identici emendamenti totalmente soppressivi, Mazzarino 27. 10 e Giannantoni

27. 20; soppressioni che mandavano in visibilio l'onorevole Nicosia perché, di soppressione in soppressione, vedeva venir meno l'articolo. Proprio per questo motivo mi dichiaro contrario alla soppressione di questo comma, ma propongo, come relatore per la maggioranza, un emendamento aggiuntivo, tendente a premettere al comma in questione le parole: « Fino alla emanazione di nuove norme legislative sui rapporti tra università ed enti ospedalieri ». Con questo emendamento, che è della maggioranza della Commissione, intendo proporre all'attenzione dei colleghi non una attenuazione di quanto recita l'undicesimo comma, bensì un impegno all'emanazione di nuove norme legislative che dovranno modificare questi rapporti qui giustamente considerati per la situazione in atto, provocata dalla legge De Maria e dagli altri rapporti contemplati.

Passando al dodicesimo comma, sono contrario agli identici emendamenti totalmente soppressivi Almirante 27. 30 e Bronzuto 27. 36, per le ragioni che ho esposto precedentemente, cioè perché si deve raggiungere anche l'obiettivo di incentivare la ricerca e di premiarla con un compenso. Sono favorevole all'emendamento Cingari 27. 54 che propone, anziché il riferimento allo stipendio annuale, un più opportuno riferimento all'indennità di tempo pieno, ponendo come limite una misura rappresentata dal doppio dell'indennità di tempo pieno. Essendo favorevole all'emendamento Cingari 27. 54, non posso che dichiararmi contrario all'emendamento Tedeschi 27. 21, che fa riferimento a un solo importo dell'indennità di tempo pieno.

Per quanto riguarda il tredicesimo comma, sono contrario all'emendamento Almirante 27. 31. Onorevole Nicosia, non è che il docente può essere dichiarato decaduto all'improvviso; lo devo dire per la verità, altrimenti potremmo sembrare dei legislatori che operano con insufficienza e negligenza. Il tredicesimo comma prevede che il docente che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti — sono quindi due aspetti di contravvenzione — di cui ai commi precedenti, viene diffidato dal consiglio di ateneo. Poi, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della diffida — quindi il docente ha trenta giorni per mettersi in regola e per difendersi — viene dichiarato decaduto dal ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Ecco quindi che prima di arrivare alla decadenza vi è tutta una trafila di osservanze che tute-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

lano il docente nel modo più ampio che si possa desiderare, anche da parte del garantista più oculato.

GREGGI. Questo è un diritto procedurale paleolitico.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Sarà paleolitico, onorevole collega, qualche volta abbiamo stabilito anche la paleografia come uno degli interessi dipartimentali.

GREGGI. Può essere un corso del dipartimento di lettere!

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Onorevole Elkan, tenga presente che questo è l'unico caso di decadenza che stiamo prevedendo.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Passiamo al quattordicesimo comma. Sono stati presentati tre identici emendamenti totalmente soppressivi e altri emendamenti che mirano invece a modificare talune parti. A questo proposito desidero comunicare ai colleghi che questo argomento è stato ampiamente discusso in Commissione, perché indubbiamente, quando si fa un articolo sul tempo pieno, non pare che sia conveniente o corrispondente alla logica ammettere nello stesso articolo anche la figura di un associato non tenuto al tempo pieno dopo un servizio della durata di dieci anni. Nella discussione in Commissione altri elementi e altre valutazioni hanno convinto i commissari a modificare il quattordicesimo comma, mantenendolo in vita. Dopo le esposizioni che sono state fatte in aula dai vari proponenti e anche dopo una meditazione attenta che ha fatto la maggioranza su questo particolare argomento dell'articolo 27, mi pare di dover concludere con tutta serenità, onorevole ministro, dando parere favorevole ai tre emendamenti soppressivi. Perciò non parlo degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Elkan, deve tener conto che la proposta di soppressione può essere respinta.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Allora, in subordine, do parere contrario a tutti gli altri emendamenti modificativi, e cioè Mussa Ivaldi Vercelli 27. 22, Almirante 27. 32, Biasini 27. 45, Giomo 27. 11 e Mazzarino 27. 12. Sono pure contrario all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 13, aggiuntivo di un comma, e all'articolo aggiuntivo Reggiani 27. 0. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 27?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dopo la chiara esposizione del relatore per la maggioranza, posso esprimere molto sinteticamente il parere del Governo, condividendo io tutte le motivazioni che sono state qui portate dall'onorevole Elkan. Sono contrario agli emendamenti Giomo 27. 1, Mazzarino 27. 2, Almirante 27. 48, 27. 49, 27. 50 e 27. 28. Sarei invece favorevole al principio che ci detta lo emendamento Rognoni 27. 24, però preferisco anch'io il ripristino del testo del Senato secondo la formula presentata dal relatore per la maggioranza sul quarto comma, con conseguente accettazione dell'emendamento Spitel-la 27. 25. Sono quindi contrario agli altri emendamenti Biasini 27. 41, Caprara 27. 33 e 27. 34 al comma quarto. Il Governo è contrario agli emendamenti Greggi 27. 16, Almirante 27. 51, Ceccherini 27. 15, Almirante 27. 29. È favorevole all'emendamento Badaloni Maria 27. 26, mentre è contrario agli emendamenti Greggi 27. 17, Giomo 27. 3 e Mazzarino 27. 4. È favorevole, con le indicazioni sottolineate dalla Commissione, all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 46; è favorevole altresì agli emendamenti Biasini 27. 42 e Giomo 27. 5, fusi secondo quanto ha proposto la Commissione. È favorevole anche all'emendamento Giomo 27. 38.

Per quanto concerne l'emendamento Almirante 27. 52, pur comprendendo le ragioni che spingono il relatore e la Commissione ad opporsi, io, avendo sostenuto questa tesi al Senato, non posso che rimettermi all'Assemblea.

Il Governo è contrario agli emendamenti Greggi 27. 18, De Lorenzo Ferruccio 27. 14, Giomo 27. 6, Almirante 27. 53. È favorevole all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 47 nella nuova formulazione proposta dal relatore, che credo vada sostanzialmente incontro all'esigenza rappresentata dai proponenti e possa quindi essere accolta anche da loro. Il Governo è contrario all'emendamento Mazzarino 27. 7. È favorevole all'emendamento Giomo 27. 8, con la precisazione indicata dal relatore. È contrario all'emendamento Giomo 27. 9, mentre è favorevole all'emendamento Rognoni 27. 27. È contrario agli emendamenti Biasini 27. 44, Tedeschi 27. 19, Caprara 27. 35 e Canestri 27. 39. Il Governo è altresì contrario agli identici emendamenti Mazzarino 27. 10 e Giannantoni 27. 20 soppressivi dell'undicesimo comma, mentre è favorevole all'emendamento proposto al riguardo dal relatore per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

la maggioranza. È inoltre contrario agli identici emendamenti Almirante 27. 30 e Bronzuto 27. 36. Il Governo è poi favorevole allo emendamento Cingari 27. 54, mentre è contrario agli emendamenti Tedeschi 27. 21 e Almirante 27. 31.

Per quanto riguarda i tre emendamenti soppressivi del quattordicesimo comma, mi siano consentite alcune notazioni. Indubbiamente il testo approvato dal Senato mal si inserisce, come giustamente ha osservato il relatore e come del resto era stato messo in evidenza nel corso del dibattito in Commissione, nell'armonia generale dell'articolo 27. In verità, quanto disposto da tale comma avrebbe una sua ragione d'essere se si accogliesse poi l'emendamento Biasini 27. 45, perché dalla fusione di questi due testi uscirebbe un congegno che consentirebbe ai docenti di entrare e di uscire almeno per una volta dall'università. Poiché però è pacifico che non si è d'accordo su una impostazione di questo genere (non vi è, cioè, la volontà politica di accettare un emendamento che completerebbe e renderebbe logica la soluzione prevista dall'ultimo comma: intendo riferirmi all'emendamento Biasini 27. 45), comprendo le ragioni, anche di coerenza, per le quali la Commissione si è risolta ad accettare la soppressione del quattordicesimo comma. Per queste ragioni, dichiaro di condividere il parere della Commissione. Sono conseguentemente contrario a tutti gli altri emendamenti al quattordicesimo comma, precisando però che, nel caso in cui non venisse soppresso il comma stesso, sarei favorevole in subordine all'emendamento Biasini 27. 45.

Sono infine contrario all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 13, aggiuntivo di un comma, e all'articolo aggiuntivo Reggiani 27. 0. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 27. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 27. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 48, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 49, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 50, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passeremo ora alla votazione degli emendamenti proposti al quarto comma.

NATTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Desidero fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento proposto dalla Commissione e diretto a ripristinare al quarto comma il testo approvato dal Senato, con il quale si stabilisce che « il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni », testo al quale è stata proposta un'integrazione con l'emendamento 27. 25 di cui è primo firmatario l'onorevole Spitella.

Mi sia consentito rilevare che noi comprendiamo le ragioni per le quali in questa legge si sta introducendo una regolamentazione minuziosa di vari aspetti della vita della nostra università, anche per quanto riguarda il problema del pieno tempo. È del resto abbastanza singolare (mi sia consentito sottolinearlo, senza con questo volere riapri-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

re un problema già ampiamente dibattuto) che sia diventata una delle questioni più grosse di questa legge quella del pieno tempo, il fatto, cioè in definitiva, che l'insegnante provveda innanzi tutto e soprattutto allo insegnamento nell'università.

Sono anni che discutiamo su questo problema ed oggi ci troviamo di fronte ad un meccanismo che è stato faticosamente varato e che si presenta in qualche misura compromissorio, soprattutto per quel che riguarda il sistema delle opzioni e il principio dell'attività professionale attraverso i dipartimenti. Non voglio però ritornare su questo argomento. A noi comunisti sembrava (ed è stata questa la posizione che abbiamo sostenuto in Commissione) che queste affermazioni relative al pieno tempo non dovessero andare al di là di disposizioni di carattere generale. Ecco perché ci è sembrato opportuno non insistere su questa disposizione delle quindici ore e che fosse preferibile una dizione più lata. Comunque, se a questo si vuol giungere, non abbiamo obiezioni di fondo da muovere.

Vorremmo però pregare i colleghi della maggioranza di non andare al di là del limite, di non correre cioè il rischio di legiferare su aspetti che davvero possono diventare un po' risibili. Non capisco perché dobbiamo stabilire in una legge che spetta all'organismo interdipartimentale (che poi comprenderà tutti i docenti di tutti i dipartimenti di quel settore) definire il tempo minimo disponibile per gli incontri con gli studenti e rendere pubblico questo orario. Questa mi sembra davvero una delle tante disposizioni superflue presenti in questa legge. Mentre da una parte mettiamo in essere disposizioni che suscitano l'impressione di norme punitive, dall'altra ne proponiamo altre che costituiscono invece altrettante deroghe a taluni principi.

La mia dichiarazione di voto ha un carattere un po' più generale per quel che riguarda anche altri emendamenti. Credo che nella legge noi dobbiamo dare delle indicazioni e stabilire dei principi di carattere generale, senza addentrarci troppo nella regolamentazione di questi principi. Pertanto, per quel che riguarda questo comma, noi siamo propensi a ristabilire il testo del Senato. Voteremo invece contro l'emendamento Spitel- la 27. 25 perché ci sembra che vada al di là del limite necessario.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 28, di cui

ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Rognoni, mantiene il suo emendamento 27. 24, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROGNONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Biasini, mantiene il suo emendamento 27. 41, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIASINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 27. 33, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, inteso a ripristinare il quarto comma nel testo approvato dal Senato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel- la 27. 25, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

È così assorbito l'analogo emendamento Caprara 27. 34.

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 27. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 51, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Ceccherini, mantiene il suo emendamento 27. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CECCHERINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 29, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni Maria 27. 26, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 27. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 27. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Mazzarino, mantiene il suo emendamento 27. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 46, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Biasini e onorevole Giomo, la Commissione, sostanzialmente, accetta i loro emendamenti 27. 42 e 27. 5, però propone di fonderli nella seguente formulazione aggiuntiva al sesto comma:

« È in ogni caso ammessa la direzione anche retribuita di collane editoriali e di periodici a carattere scientifico e culturale ».

GIOMO. La accetto, signor Presidente.

BIASINI. La accetto anch'io, signor Presidente.

NATTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo contro questa nuova formulazione proposta dalla Commissione. Voglio dirne brevemente la ragione. Noi abbiamo stabilito in questo articolo un principio, quello del pieno tempo. Ora, credo che sia cattiva prassi mettere subito accanto ad un principio una serie di deroghe. Io posso capire l'onorevole Giomo, perché egli è contrario al principio del pieno tempo e cerca di stabilire per il momento un qualche cosa che potrà in seguito aprire una vera e propria breccia. Non capisco invece voi, colleghi della maggioranza, che nello stesso momento in cui affermate un principio, che incontra delle opposizioni e delle resistenze tenacissime, consentite delle deroghe. In questo modo non affermerete il pieno tempo nell'università italiana.

Queste le ragioni del nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo della Commissione, sostitutivo degli emendamenti Biasini 27. 42 e Giomo 27. 5 e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giomo 27. 38, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 52, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 27. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole De Lorenzo Ferruccio, mantiene il suo emendamento 27. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE LORENZO FERRUCCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 27. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 53, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Lo ritiriamo, signor Presidente, aderendo a quello presentato dalla Commissione al nono comma dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda lo emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 47, la Commissione ha proposto un nuovo testo sostitutivo del primo periodo del nono comma, del seguente tenore:

« Ai fini previsti dai commi precedenti, i docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali ».

Onorevole Spinelli, quale cofirmatario dell'emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 47, accetta questa modifica ?

SPINELLI. Accetto il nuovo testo in massima parte. Prego il relatore per la maggioranza di togliere l'inciso « a domanda »; tale atto è già implicito nella domanda che si deve fare per l'iscrizione all'ordine dei medici.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Non posso aderire alla soppressione dell'inciso « a domanda », perché non credo che questa vicenda possa essere automatica. Anche adesso, agli albi professionali ci si iscrive a domanda. Se un docente non vuole iscriversi, non lo si può obbligare.

SPINELLI. Accetto il nuovo testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo della Commissione sostitutivo dello emendamento De Lorenzo Ferruccio 27. 47, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Mazzarino, mantiene l'emendamento 27. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giomo, accetta le modifiche al suo emendamento 27. 8 proposte dal relatore per la maggioranza ?

GIOMO. Le accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo 27. 8, nel testo modificato secondo le proposte della Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 27. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Pongo in votazione l'emendamento Rognoni 27. 27, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Biasini, mantiene l'emendamento 27. 44, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIASINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento 27. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 27. 35, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 27. 39, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Caprara 27. 35 e Canestri 27. 39.

(Sono respinti).

La Commissione ha presentato un emendamento all'undicesimo comma, nel senso di premettere al comma stesso le seguenti parole:

« Fino all'emanazione di nuove norme legislative sui rapporti tra università ed enti ospedalieri ».

Questo emendamento è stato accettato dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dichiaro così preclusi gli identici emendamenti Mazzarino 27. 10 e Giannantoni 27. 20.

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 30, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento 27. 36, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Almirante 27. 30 e Bronzuto 27. 36.

(Sono respinti).

NATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Signor Presidente, chiedo che lo emendamento Tedeschi 27. 21 venga ora votato, in quanto più lontano dal testo in esame rispetto all'emendamento Cingari 27. 54.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento 27. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cingari 27. 54, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 27. 31, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo ora in votazione l'emendamento Tedeschi 27. 23, soppressivo del quattordicesimo comma, identico agli emendamenti Milani 27. 37 e Sanna 27. 40, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Mussa Ivaldi Vercelli 27. 22, Almirante 27. 32, Biasini 27. 45, Giomo 27. 11 e Mazzarino 27. 12 al quattordicesimo comma.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Onorevole Ferruccio De Lorenzo, mantiene il suo emendamento 27. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE LORENZO FERRUCCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Reggiani, mantiene il suo articolo aggiuntivo 27. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REGGIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 27, l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

BIASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito brevemente sottolineare la posizione dei repubblicani di fronte a questo articolo che giustamente è stato giudicato un articolo qualificante e che è risultato molto tormentato.

La nostra posizione di fronte a questa legge, di fronte al concetto del tempo pieno, di fronte alla professionalizzazione del dipartimento, è stata chiaramente indicata più volte nel corso di questa nostra discussione. Già ieri ho avuto occasione di ribadire il nostro atteggiamento di massimo rigore e severità.

Il nostro emendamento 27. 44 al decimo comma, che escludeva ogni forma di profitto privato dei docenti sulle attività universitarie, è stato sottoposto a votazione tra la totale indifferenza, mi sia consentito dire, della Camera e non ha avuto il consenso e l'appoggio di nessun gruppo, mentre costituiva uno degli emendamenti, a nostro giudizio, più qualificanti. Perché solamente modificando quanto la legge intende sancire appunto con la ripartizione dei proventi si può impedire, come ho detto ieri, una discriminazione tra dipartimento e dipartimento, tra docente e docente.

È in questo quadro quindi che dobbiamo esprimere il nostro disappunto per questa indifferenza di fronte ad uno dei problemi qualificanti della legge, da parte di tutti i settori della Camera; per cui annunciamo anche il nostro voto contrario nei confronti dell'articolo 27.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo liberale voterà contro l'articolo 27, uno dei più importanti e qualificanti dell'intera legge. Voteremo contro innanzi tutto per la eccessiva prolissità dello stesso, che è indice sicuro della scarsa chiarezza, della scarsa coerenza che ha presieduto alla sua elaborazione. Anche in questi ultimi minuti abbiamo potuto rilevare quanto sia stato faticoso seguire emendamenti spesso fra loro contrastanti, spesso fra loro in perfetta antitesi.

Siamo altresì contrari all'articolo, perché nella minuziosa disciplina del tempo pieno per i docenti, e nelle relative incompatibilità, abbiamo rilevato dei divieti assurdi; divieti che denotano un orientamento anacronistico che conduce alla configurazione di un docente-monaco completamente avulso dalla società nella quale, invece — si proclama da più parti — deve potersi calare la cultura universitaria.

Siamo infine contrari all'articolo 27 perché, come abbiamo avuto occasione di dire, esso confonde il sacro con il profano. Formula, cioè, la possibilità che i dipartimenti universitari abbiano rapporti, non già di cultura, ma addirittura d'affari, con enti pubblici e — quel che è più grave — con enti privati. All'ottavo comma sono addirittura previste prestazioni di ricerca e di consulenza. Emerge dunque nella figura del dipartimento quel che noi abbiamo definito un procacciatore di affari, cioè uno sleale concorrente collettivo delle libere istituzioni e delle libere associazioni esistenti nel nostro paese.

Tutto questo basta a dimostrare come la nostra posizione sia dettata da un sincero scrupolo morale e non da rancore preconcepito nei confronti della legge. Soprattutto noi sentiamo esistere in quest'ultima uno spirito liberticida che distrugge la libertà di insegnamento, solennemente proclamata nell'articolo 33 della Costituzione, oltre che la libertà spirituale dell'insegnante. Il docente cui facciamo riferimento è l'unico fra gli insegnanti italiani ad avere fissato per legge il numero di ore di scuola da fare. Un vincolo simile non esiste neppure per il maestro elementare; non esiste certo per l'insegnante di scuola media. È questo il carattere punitivo, il carattere liberticida della legge.

Per la difesa della scuola italiana, per la difesa dei suoi docenti, noi voteremo contro l'articolo 27.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cingari. Ne ha facoltà.

CINGARI. Non abbiamo preso parte alla discussione sull'articolo 27 e si rende perciò opportuna e necessaria una nostra brevissima dichiarazione di voto.

Le questioni poste dall'articolo 27 sono estremamente qualificanti. Si tratta di esigenze che l'esperienza di vita universitaria ha posto in prima linea nei dibattiti di questi anni. Si tratta altresì di regolare comportamenti del docente, che non sempre sono stati coerenti con l'impegno della ricerca e dell'insegnamento, e di tracciare con un minimo di vincoli necessari l'ambito entro il quale può svolgersi l'attività applicativa del docente universitario.

In breve, l'obiettivo è di garantire — senza per questo riaprire un processo fin troppo facile al passato — la piena disponibilità del docente alla ricerca e all'insegnamento. Non siamo certi — e lo diciamo con franchezza, ma con uno spirito del tutto opposto a quello che ha animato i discorsi di taluno degli oppositori — che il tipo di normativa attuato in questo articolo varrà ad evitare nuove frodi, ma è dovere imprescindibile del legislatore segnare con forza un nuovo orientamento, affidando ai nuovi organi dell'università, oltre che, beninteso, alla responsabilità personale di ciascun docente, il compito di giungere all'applicazione non solo formale, ma sostanziale dello spirito fondamentale di questa normativa.

Abbiamo ascoltato le critiche; non siamo d'accordo con quanti hanno parlato, a proposito di questo articolo, di volontà punitiva, di violazione della libertà del docente, di rottura del rapporto tra università e società. Si tratta, a nostro giudizio, di deformazioni polemiche del tutto estranee al contenuto delle norme in questione; ed è sufficiente riferirsi al problema della residenza del docente per accorgersi della inconsistenza delle critiche più severe. Non c'è alcun dubbio per noi. Il docente deve risiedere nel luogo dove sorge l'università; e ci auguriamo che la norma sia rispettata, a differenza del passato, che ha registrato, oltre che numerosissime residenze fittizie che riducevano le università periferiche a porti di mare, a luoghi di soggiorno turistici, anche fittissime manovre volte al fine di predisporre il successivo trasferimento del docente. E non aggiungo altro su questi punti ormai consolidati dal dibattito sui problemi universitari.

Il nostro voto favorevole ha questo significato di rinnovamento. Nessuna punizione, tranne che per gli eventuali trasgressori; affermazione piena delle ragioni della ricerca e dell'insegnamento; esaltazione del ruolo del nuovo docente nel rinnovamento degli indirizzi culturali e scientifici. Un voto ancora più favorevole dopo la soppressione dell'ultimo comma, restando in discussione le norme sulla opzione previste dall'articolo 80 e giustificabili, al limite, solo come norme transitorie, che eliminano la possibilità di una sorta di rodaggio sul pieno tempo a spese dello Stato e dell'università.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

d'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo del Movimento sociale italiano è contrario all'articolo 27, soprattutto per quanto attiene al suo spirito che, come più volte abbiamo enunciato, ci sembra quello di una norma regolamentare piuttosto che di una enunciazione legislativa. Noi non vediamo qui sancito l'obbligo del tempo pieno nel senso che noi avremmo potuto anche accettare, in linea di principio; così com'è stato configurato, lo vediamo invece ristretto in termini punitivi nei confronti del docente. Per quanto attiene all'ultimo comma, soppresso, anche se si modifica così la discriminazione tra il docente immesso in ruolo secondo la normativa di questa legge e il docente immessovi *ope legis*, rimane tuttavia il principio punitivo, a cui intendiamo riferire il nostro discorso, che da questo tempo pieno nel modo configurato dall'articolo 27 vuol fare scaturire una innovazione nell'università. Si tratta di una innovazione che inibisce e proibisce l'esercizio della professione fuori dell'ambito universitario, che viceversa, secondo il nostro punto di vista, qualifica il docente e non compromette la sua normale attività.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 27 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal presidente del gruppo del Movimento sociale italiano.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 27.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	161
Voti contrari	61

Hanno dichiarato di astenersi 160 deputati.

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Bianchi Fortunato
Alesi	Bianco
Alessandrini	Biasini
Alessi	Bisaglia
Allegri	Bodrato
Allocca	Boffardi Ines
Amadei Giuseppe	Boldrin
Amadei Leonetto	Bologna
Amadeo	Borra
Andreoni	Botta
Andreotti	Bottari
Anselmi Tina	Brandi
Ariosto	Bressani
Armani	Bucalossi
Azimonti	Bucciarelli Ducci
Azzaro	Buffone
Badaloni Maria	Buzzi
Balasso	Caiati
Baldani Guerra	Caiazza
Baldi	Caldoro
Ballardini	Calvetti
Barberi	Calvi
Barbi	Canestrari
Bardotti	Capra
Baroni	Caprara
Bartole	Carenini
Bassi	Carra
Beccaria	Carta
Belci	Cassandro
Bensi	Castelli
Bernardi	Castellucci
Bersani	Catella
Bertè	Cattaneo Petrini
Bertucci	Giannina
Biaggi	Cattani
Biagioni	Cavaliere
Biamonte	Cavallari

Ceccherini	Granelli
Ceruti	Graziosi
Cervone	Greggi
Ciaffi	Guarra
Ciccardini	Guerrini Giorgio
Cingari	Gui
Cocco Maria	Helper
Colleselli	Ianniello
Colombo Emilio	Iozzelli
Compagna	Isgrò
Corà	La Loggia
Corona	Lattanzio
Cortese	Lepre
Cottone	Lettieri
Cristofori	Lezzi
Dall'Armellina	Lobianco
D'Ambrosio	Longo Pietro
d'Aquino	Longoni
D'Arezzo	Lospinoso Severini
de' Cocci	Lucchesi
Del Duca	Lucifredi
De Leonardis	Maggioni
Delfino	Magri
Della Briotta	Mancini Vincenzo
Dell'Andro	Marchetti
De Lorenzo Ferruccio	Mariani
De Lorenzo Giovanni	Marocco
Demarchi	Martini Maria Eletta
De Maria	Masciadri
De Marzio	Mattarelli
de Meo	Mazzarino
De Pascalis	Mazzarrino
De Poli	Mengoizzi
de Stasio	Merenda
Di Giannantonio	Merli
Di Leo	Meucci
Di Lisa	Micheli Pietro
di Nardo Ferdinando	Miroglio
Drago	Misasi
Elkan	Mitterdorfer
Erminero	Molè
Evangelisti	Monaco
Fabbri	Monsellato
Fioret	Monti
Forlani	Moro Dino
Fornale	Musotto
Foschi	Nannini
Fracanzani	Natali
Fracassi	Niccolai Giuseppe
Fulci	Nicolini
Galloni	Nicosia
Gaspari	Nucci
Giglia	Orlandi
Gioia	Padula
Giomo	Pandolfi
Giordano	Patrini
Giraudi	Pazzaglia

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Pennacchini	Semeraro	Cecati	Marras
Perdonà	Senese	Ceravolo Domenico	Martelli
Piccinelli	Servadei	Ceravolo Sergio	Maschiella
Piccoli	Sgarlata	Cesaroni	Mascolo
Pisicchio	Simonacci	Chinello	Mattalia
Pisoni	Sinesio	Cianca	Maulini
Pitzalis	Sisto	Cicerone	Mazzola
Prearo	Speranza	Coccia	Monasterio
Querci	Spitella	Colajanni	Morelli
Racchetti	Sponziello	Conte	Nahoum
Radi	Squicciarini	D'Alema	Napolitano Giorgio
Rampa	Stella	D'Alessio	Napolitano Luigi
Rausa	Storchi	Damico	Natta
Reale Giuseppe	Sullo	De Laurentiis	Niccolai Cesarino
Reale Oronzo	Tagliarini	di Marino	Ognibene
Reggiani	Tarabini	Di Mauro	Pajetta Gian Carlo
Riccio	Tocco	D'Ippolito	Pascariello
Rognoni	Toros	Esposito	Pasini
Romanato	Tozzi Condivi	Fasoli	Passoni
Romita	Traversa	Finelli	Pietrobono
Rosati	Truzzi	Fiumanò	Pigni
Ruffini	Turchi	Flamigni	Pirastu
Rumor	Turnaturi	Foscarini	Piscitello
Russo Carlo	Urso	Fregonese	Pochetti
Russo Ferdinando	Usvardi	Giachini	Raicich
Salizzoni	Vaghi	Giannantoni	Rauci
Salomone	Valeggiani	Giannini	Re Giuseppina
Salvatore	Valiante	Giovannini	Rossinovich
Salvi	Vassalli	Gorreri	Sabadini
Sangalli	Vecchiarelli	Gramegna	Sacchi
Santagati	Venturini	Granata	Sandri
Sarti	Verga	Granzotto	Santoni
Sartor	Vetrone	Grimaldi	Scaini
Savoldi	Vicentini	Guerrini Rodolfo	Scionti
Scaglia	Villa	Guglielmino	Scipioni
Scalfaro	Volpe	Guidi	Scutari
Schiavon	Zaccagnini	Gullo	Sereni
Scianatico	Zaffanella	Ingrao	Sgarbi Bompani
Scotti	Zamberletti	Iotti Leonilde	Luciana
Sedati	Zanibelli	Jacazzi	Skerk
		La Bella	Spagnoli
		Lamanna	Specchio
		Lattanzi	Sulotto
		Lavagnoli	Tagliaferri
		Lenti	Tani
		Leonardi	Tedeschi
		Levi Arian Giorgina	Tempia Valenta
		Lizzero	Terraroli
		Lodi Adriana	Todros
		Lombardi Mauro	Tognoni
		Silvano	Traina
		Loperfido	Tripodi Girolamo
		Luberti	Venturoli
		Luzzatto	Vetrano
		Malagugini	Zanti Tondi Carmen
		Malfatti	Zucchini

Si sono astenuti:

Accreman	Bini
Alboni	Bo
Alini	Bonifazi
Allera	Borraccino
Amasio	Bortot
Assante	Bruni
Ballarin	Busetto
Barca	Cacciatore
Bardelli	Canestri
Bastianelli	Caponi
Battistella	Cardia
Benedetti	Carrara Sutour
Beragnoli	Caruso
Berlinguer	Cataldo
Biagini	Cebrelli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Sono in missione:

Antoniozzi	Pedini
Bemporad	Pintus
Curti	Scarascia Mugnozza
Fanelli	Spadola
Girardin	Vedovato
Miotti Carli Amalia	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Ai docenti universitari di ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, una indennità mensile di tempo pieno pari al settanta per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno; assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente; è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, la indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

In nessun caso può essere corrisposta più di un'indennità di pieno tempo ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 28 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto rilevare come l'articolo 27 sia stato approvato con molte astensioni, che sostanzialmente manifestano un giudizio negativo nei confronti dello stesso articolo. Il principio del pieno tempo è stato approvato dalla Camera in maniera quindi non certo entusiastica.

L'articolo 28 tratta delle indennità di tempo pieno. Noi riteniamo giusto che accanto al principio del tempo pieno, anche con le deroghe che praticamente sono state ammesse (deroghe limitate, ma che hanno aperto una maglia notevole alla possibilità di altre deroghe comunque riferibili all'attività del docente di ruolo) sia stabilito quello di una indennità. Però, a noi sembra che questo articolo proponga due questioni di notevole portata, che dovranno necessariamente impegnare la Camera in un voto chiaro, aperto, qualificante.

In sostanza, con questa legge noi impediamo ai docenti di ruolo di svolgere qualsiasi altra attività collaterale. E, comunque, abbiamo escluso che il docente universitario possa avere una sua attività professionale, per cui, da un punto di vista economico, avrà unicamente la retribuzione che gli spetta come docente di ruolo a tempo pieno.

Dal momento che è stato anche soppresso il quattordicesimo comma dell'articolo 27, vi saranno ora, sostanzialmente, soltanto docenti universitari a tempo pieno: non esiste più il docente associato contemplato da quel comma.

CINGARI. Non dimentichiamo che vi è anche un altro articolo che riguarda questo punto.

NICOSIA. È un'altra questione, e poi non sappiamo se vi potrà essere preclusione nei confronti di altre norme, onorevole Cingari. È un problema che dobbiamo considerare attentamente, perché possono esservi determinate preclusioni anche per quanto riguarda la norma transitoria. Ad ogni modo, ripeto, non esiste più la figura del docente associato prevista dall'articolo 27; per cui abbiamo ristretto l'attività del docente universitario semplicemente a quella di insegnamento, di studio e di ricerca nell'università.

All'articolo 28 si stabilisce che ai docenti universitari di ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, una indennità mensile di tempo pieno pari al 70 per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili.

Questa dizione non ci sembra molto chiara, e comunque ci sembra assai scarsa questa valutazione del lavoro del docente di ruolo. Avendo infatti stabilito che il docente di ruolo non può svolgere altra attività fuori dell'ambito del dipartimento universitario, e quindi non può svolgere altra attività professionale, l'indennità di tempo pieno dovrebbe per lo meno essere equivalente all'intero stipendio, a tutti gli effetti.

Nasce, cioè, il problema del trattamento economico del docente di ruolo. E stabilire ora all'articolo 28 questo trattamento economico, con una formulazione dubbia, mi pare possa essere pericoloso anche per quanto riguarda le nostre posizioni come parti politiche, perché noi qui dobbiamo prendere una posizione.

Noi pretendiamo una attività altamente qualificata, una attività piena, a ritmo completo, con una serie di esclusioni e di incompatibilità — che vedremo poi in particolare

all'articolo 29 - e non consideriamo il trattamento economico secondo un aspetto concreto e secondo la posizione non tanto sociale, quanto culturale del docente universitario.

Qualche collega ha equiparato queste funzioni a quelle di magistrati di Cassazione, altri colleghi le hanno equiparate a quelle di alti funzionari dello Stato; sta di fatto, comunque, che il problema del trattamento economico del docente universitario si pone e, direi, si pone in maniera più drammatica che per qualsiasi altra categoria.

Voi equiparate la funzione del docente universitario a quella di un qualsiasi altro funzionario - qualche giorno addietro io avevo parlato di « mezza maniche » - così come è considerata la funzione dell'insegnante elementare e dell'insegnante di scuola media.

Non solo, quindi, manca lo stato giuridico, ma manca la considerazione di un trattamento economico completo. Tanto vale, allora, stralciare l'articolo 28 da questo contesto; oppure si potrebbe stabilire che per il trattamento economico dei docenti universitari di ruolo si provvederà con apposito provvedimento legislativo che riflette un orientamento diverso da questo. Si può risolvere il problema con una legge a parte.

Onestamente, onorevoli colleghi, non potete declassare una categoria che oggi ha una condizione economica e sociale di spicco e di notevole rilievo, non potete condurla a livelli economici bassissimi, in relazione naturalmente alla considerazione attuale del docente universitario per le attività anche professionali, di studio, di ricerca, culturali e giornalistiche che egli svolge. Quando si stabilisce che un docente, per esempio di economia e commercio, non può più fare il commercialista né il consulente in grosse società, evidentemente ciò peserà molto sensibilmente sull'economia della sua famiglia; significherà il crollo di determinate impostazioni economiche, e questo mi pare che non sia corretto né giusto. In questo modo vi sarà il docente di grande rilievo che ad un certo momento lascerà l'università (vi sarà quindi molto probabilmente una fuga dalle università delle persone più qualificate) e vi sarà il docente che rimarrà per amore della scienza; ma questi si troverà in condizioni economiche talmente disastrose per cui è da prevedere fin da adesso una azione sindacale della futura associazione dei docenti di ruolo, che drammaticamente porrà il problema del trattamento economico al Ministero della pubblica istruzione, perché il bilancio dell'università dipen-

de ormai esclusivamente dal bilancio dello Stato.

Come vedremo nelle norme transitorie e nelle norme finali, tutta la situazione universitaria è ormai impostata sul bilancio dello Stato. Direi che la copertura finanziaria di cui all'articolo 101 è molto esplicita: tutto il quadro finanziario ormai grava sullo Stato e quindi il conflitto sindacale che nascerà tra i docenti universitari e lo Stato sarà estremamente pesante, si arriverà alla paralisi delle università proprio per alcune situazioni che si determineranno (forse stasera stessa ne vedremo qualcuna qui alla Camera), perché logicamente lo Stato si è assunto l'onere di tutto l'ordinamento universitario sia per quanto riguarda il personale docente sia per quanto riguarda il personale non docente e la questione del trattamento economico viene soltanto affrontata con un articolo che non considera neanche la pensionabilità dell'indennità di tempo pieno.

Teniamo conto di quello che è successo per la questione dell'indennità, per esempio, di funzione per gli agenti di pubblica sicurezza. È stato un dramma per venticinque anni e lo è ancora. Non si può stabilire l'indennità con una sola legge, perché poi ce ne vorrà un'altra che preveda il moltiplicatore di svalutazione della moneta, per poter aggiornare l'indennità stessa. A mio parere, l'articolo 28 non può far parte di questa legge.

Noi abbiamo proposto, in una seduta precedente, di stralciare gli articoli 27, 28 e 29 per discuterne alla conclusione della legge, allorché con le norme transitorie si avrà un quadro generale della situazione universitaria. Una volta approvate le norme dei diversi titoli del progetto di riforma sarebbe venuto fuori un quadro più completo; allora avremmo potuto occuparci delle disposizioni riguardanti il tempo pieno, l'indennità relativa e tutte le incompatibilità sulle quali ci soffermeremo in seguito.

Le preoccupazioni sollevate da alcuni colleghi attraverso emendamenti si possono accettare: sono preoccupazioni che hanno una notevole importanza. L'onorevole Rognoni, per esempio, propone con l'emendamento 28. 5 che al primo comma dell'articolo 2 vengano soppresse le parole: « con effetto dalla data di applicazione della presente legge ». Egli si è già prospettato il problema economico: si può presumere che l'efficacia della norma scatti ad una data anteriore, poiché all'università si vanno adeguando alcune situazioni nella prospettiva di una eventuale riforma.

Vi sono preoccupazioni anche sulla questione della tredicesima mensilità. Tutte le categorie hanno la tredicesima, la quattordicesima e qualcuna anche la diciottesima mensilità. Vero è che è brutta la dizione, per esempio, di « tredicesima mensilità », però ci dà l'idea chiara che si tratta di uno stipendio in più. Ora, quando si stabilisce che l'indennità di pieno tempo è corrisposta per dodici mesi l'anno, è chiaro che attraverso l'articolo 28 si affaccia il problema di una revisione della legge tra non molto, quando inevitabilmente sarà chiesto che questa indennità non solo debba raggiungere il cento per cento dello stipendio ma debba anche essere adeguata alle mensilità che si percepiscono come stipendio. Poiché viene richiesto — come facciamo anche noi — che l'indennità di tempo pieno sia pensionabile, tutto il problema del trattamento economico non può essere risolto con l'articolo 28. Già nell'articolo 27, per esempio, e nelle norme transitorie, vi è un meccanismo particolare per la suddivisione dei proventi che vanno al dipartimento o comunque all'università per attività connesse a quella scientifica o a prestazioni date dai docenti.

Ora noi riteniamo che la strada maestra sia quella di chiarire che il trattamento economico del docente universitario di ruolo, al quale si chiede il tempo pieno, deve essere il più completo e il più adatto al rango del docente. Non si scatenino fin da adesso, con una dizione fumosa e confusa, delle questioni sindacali di questa portata!

In conclusione, con la formulazione dell'articolo 28 si vengono a sollevare diverse questioni sindacali: una, relativa alla data di applicazione della norma; una seconda relativa alla indennità di tempo pieno (se essa debba essere limitata al 70 per cento o debba, come proponiamo noi, essere estesa al cento per cento dello stipendio in godimento); una terza, sulla pensionabilità e il cumulo dei vari assegni pensionabili, una questione di grande rilevanza per il trattamento economico e comunque per quello di quiescenza.

Voi, onorevoli colleghi, non potete uscirvene fuori stabilendo nell'ultimo comma dell'articolo 28: « In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di pieno tempo ».

Questo può essere anche giusto, ma il problema non è questo, bensì un altro: quest'ultimo comma dell'articolo 28, che a noi sembra perfettamente inutile, è collegato, con una specificazione artificiosa e confusa, con il secondo comma, che afferma che l'indennità deve essere corrisposta per dodici mesi all'anno,

assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

A nostro avviso, si tratta di una formulazione estremamente complicata, che potrebbe essere resa molto più semplice. Basterebbe dire che si tratta di un'indennità che si aggiunge allo stipendio, può equivalere al cento per cento dello stipendio ed è pensionabile. Non capisco perché si sia voluto complicare le cose, specie tenuto presente che in altri articoli si è prevista l'eventuale suddivisione dei proventi. E allora, come si possono conciliare le varie disposizioni relative a questa materia contenute in diversi articoli? E che cosa ne viene fuori per il docente?

È ovvio che, stabilita la suddivisione di determinati proventi, nasce un vero e proprio contenzioso sul concetto di indennità. Tante volte anche noi deputati ci siamo trovati a dover dipanare questioni del genere, per sapere quale fosse il significato di una certa indennità e se essa fosse o meno tassabile.

Cosa significa l'espressione « indennità di pieno tempo »? Sulle indennità esiste tutta una giurisprudenza che può in questo caso essere richiamata e può aiutarci per chiarire meglio la portata dell'articolo 28. Che significato ha, ad esempio, la frase secondo cui questa indennità « è subordinata alla corresponsione dello stipendio »? Se si tratta di un docente di ruolo, egli deve avere lo stipendio e l'indennità di pieno tempo.

Ancora una volta, quindi, ribadiamo il nostro convincimento che nell'intera legge, e non soltanto in questo articolo, sono contenute alcune formulazioni che non ci persuadono affatto e che riteniamo inaccettabili. Noi abbiamo espresso la nostra posizione in maniera molto chiara. Sarebbe opportuno, a nostro avviso, sopprimere completamente l'articolo 28 e trattare le questioni strettamente economiche relative al docente universitario di ruolo a pieno tempo nell'ultima parte di questa legge; se ne potrebbe anche lasciare la definizione al ministro della pubblica istruzione, il quale, forte della sua potestà regolamentare, potrebbe disciplinare questa materia con proprio decreto; anche il Governo potrebbe essere delegato a ristrutturare tutta la materia connessa con il trattamento economico dei docenti universitari a pieno tempo, secondo una indicazione di massima che potrebbe essere contenuta in una norma finale di questa legge.

Nel caso in cui non fosse accolta questa proposta, non esplicitata in alcun emendamento, che tuttavia sottoponiamo all'attenzione della Commissione, insisteremo sui nostri

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

emendamenti, che tendono a far sì che l'indennità di pieno tempo equivalga al cento per cento dell'attuale stipendio e sia pensionabile, ad eliminare la dizione: « con effetto dalla data di applicazione della presente legge », e a far sì che con successivo provvedimento, da emanarsi anche eventualmente in sede ministeriale, la questione sia trattata in modo diverso, con una decorrenza anche anteriore a quella di applicazione della presente legge.

Questa è la nostra posizione sull'articolo 28. In conclusione, raccomandiamo alla Commissione e alla Camera di valutare attentamente i nostri emendamenti e le proposte che abbiamo ora avanzato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 28 l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

d'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo quanto ha detto l'onorevole Nicosia mi resta ben poco da aggiungere. Vorrei soltanto brevemente intrattenermi sulle caratteristiche di questa indennità mensile di tempo pieno, che, secondo quanto prescrive il primo comma dell'articolo 28, deve essere « pari al settanta per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili ». Anche se l'approvazione dell'emendamento Cingari 27. 54 all'articolo 27 ha un po' ristabilito la situazione, nel senso che l'indennità aggiuntiva può ora essere portata fino al doppio dell'indennità di tempo pieno, tuttavia restano, a mio avviso, ristretti i limiti del compenso, soprattutto in funzione di ciò che ha stabilito l'articolo 27, in virtù del quale sono precluse al docente universitario tutte le attività extradipartimentali.

Un altro punto sul quale intendo richiamare l'attenzione dei colleghi è che si viene a restringere la percentuale di redistribuzione del guadagno assunto per le attività professionali insite nel dipartimento stesso. Vi rientrerebbero infatti anche le attività di ricerca scientifica. Ora il fatto è che alla ricerca scientifica avrebbe dovuto andare quel famoso 40 per cento che da parte del Ministero viene distribuito quale pagamento del tempo pieno. Il Ministero avrebbe dovuto, a nostro giudizio, mettere a disposizione della ricerca scientifica il 60 per cento ed operare la redistribuzione ai dipartimenti con l'altro 40 per cento.

L'indennità — ecco un altro punto che desidero toccare — è corrisposta su ruoli di spesa fissa. Onorevole rappresentante del Governo, come può essere questa indennità corrisposta su ruoli di spesa fissa dal momento che voi, quasi perentoriamente, affermate che quanto

si riferisce al tempo pieno viene ricavato dal 40 per cento, che è la quota assorbita dal Ministero della pubblica istruzione che poi la redistribuisce in parti uguali tra tutti coloro cui compete l'indennità di tempo pieno?

Questa legge vuole stabilire alcuni tipi di indennità a vantaggio dei docenti, però non chiarisce da quale parte devono provenire questi « rimpinguamenti » a vantaggio dell'indennità di tempo pieno. Ci sembra, ripeto, del tutto anacronistico che questa indennità venga corrisposta con ruoli di spesa fissa. Infatti questi ruoli potrebbero essere incrementati in misura maggiore da quanto proviene dai dipartimenti. Ora il rilievo che viene spontaneo è questo: se ad un certo momento i ruoli daranno più di quanto è necessario per le indennità di pieno tempo, dove andrà a finire questo denaro in più? Verrà destinato alla ricerca scientifica oppure rimarrà a disposizione del Ministero della pubblica istruzione?

Si dice nell'articolo 28 che, nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, l'indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo. A me questa sembra una affermazione pleonastica. Ci sono dei casi particolari in cui lo stipendio è ridotto, cioè quando non vi è applicazione a tempo pieno. In questi casi non mi pare giusto stabilire soltanto la riduzione dell'indennità di pieno tempo; ritengo invece che questa dovrebbe essere tolta completamente. Quando un docente si trova a dover subire una riduzione di stipendio a causa di una determinata situazione in cui si è posto, non vedo perché debba spettargli l'indennità di tempo pieno.

Si afferma poi che in nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di tempo pieno. Anche questa è una affermazione del tutto pleonastica che non chiarisce affatto la sistematica della legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 28 l'onorevole Cingari. Ne ha facoltà.

CINGARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche sull'articolo 28 è necessaria, a nostro parere, una breve puntualizzazione. Credo che da parte di alcuni colleghi dell'opposizione si amplifichi e si deformi la sostanza delle norme che si trovano all'esame dell'Assemblea. L'articolo 28, nella sua precisa dizione, risponde ad una articolazione del principio fondamentale del tempo pieno, che abbiamo ormai acquisito con il voto favorevole dato all'articolo 27.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Il problema non è di vedere se l'indennità di tempo pieno sia sufficiente a retribuire le prestazioni a livello di ricerca scientifica e di insegnamento nelle nostre università. Qui il discorso è più ampio. Non si tratta nemmeno di fare un riferimento alla figura del docente che si trova al tetto retributivo e in atto ha la possibilità di usufruire di altri emolumenti. Si tratta di fare un discorso, diciamo, per media, considerando il docente non al massimo dello sviluppo della sua carriera, ma possibilmente a metà di essa. Non possiamo valutare il problema dell'indennità di tempo pieno solo considerando quel gruppo di docenti che si trovano in una posizione retributiva avanzata.

Riteniamo, invece, che sia importante — ai fini della valutazione complessiva delle prestazioni del docente nella nostra università — che l'indennità di tempo pieno sia pensionabile. Questo, secondo noi, è un fatto rilevante; di conseguenza abbiamo aderito all'emendamento Spitella 28. 6, che tra l'altro elimina uno dei motivi dell'opposizione degli ambienti interessati in merito alla formulazione dell'articolo 28. Inoltre non credo che, discutendo l'articolo 28, si debbano sollevare nuovamente le questioni generali da noi ormai discusse nonché deliberate con il voto sull'articolo 27.

Ritengo in tal modo di avere svolto anche, signor Presidente, l'emendamento Spitella 28. 6 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno, *con le parole:* Detta indennità, corrisposta con ruoli di spesa fissa, è pensionabile.

28. 6. **Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.**

Questo emendamento s'intende pertanto già svolto.

Passiamo allo svolgimento degli altri emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 4. **Reggiani, Napoli.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: ai docenti universitari di ruolo, *aggiungere le parole:* di tempo pieno.

28. 1. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al primo comma, sostituire le parole: al settanta per cento dello, *con la parola:* allo; *e sostituire le parole:* e degli altri, *con le parole:* ed agli altri.

28. 2. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al secondo comma, dopo le parole: detta indennità, *inserire le parole:* che è pensionabile.

28. 3. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al secondo comma, sostituire la parola: dodici, *con la parola:* tredici.

28. 7. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerli.

GIOMO. Per quanto riguarda l'emendamento 28. 1, mi sembra logico che l'indennità venga corrisposta solo ai docenti universitari di ruolo di tempo pieno, e non sia estesa a tutta la massa degli altri docenti *minoris iuris* (come li abbiamo chiamati noi). La precisazione contenuta in questo emendamento mi sembra quanto mai importante.

Con l'emendamento 28. 2 noi chiediamo che l'indennità di tempo pieno venga elevata del 70 per cento, previsto dal testo della Commissione, al cento per cento dello stipendio, in modo da compensare i docenti di ruolo di tempo pieno, che esercitavano la professione, dei mancati introiti professionali.

Con l'emendamento Mazzarino 28. 3 chiediamo quello che hanno chiesto anche i de-

putati che fanno parte della maggioranza e cioè di rendere pensionabile l'indennità di tempo pieno. Non si vede infatti per quali motivi questa indennità non debba essere pensionabile.

In fine con l'emendamento 28. 7 proponiamo di corrispondere questa indennità di tempo pieno non già per dodici ma per tredici mensilità, come viene fatto per gli stipendi degli altri impiegati dello Stato. Questa norma ci sembra estremamente ovvia dal momento che abbiamo trasformato questi professori in puri e semplici impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: con effetto dalla data di applicazione della presente legge.

28. 5. Rognoni, Biasini, Cingari, Reggiani.

L'onorevole Rognoni ha facoltà di svolgerlo.

ROGNONI. Signor Presidente, questo emendamento si giustifica in considerazione della superfluità dell'inciso « con effetto dalla data di applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: pari al settanta per cento, con le parole: pari al 100 per cento dello stipendio.

28. 8. Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Pazzaglia.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: ed ai fini della pensione viene conglobato come lo stipendio.

28. 9. Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Pazzaglia.

Sopprimere l'ultimo comma.

28. 10. Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Pazzaglia.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, questo articolo 28 si propone di stabilire una indennità di tempo pie-

no in favore dei docenti universitari. Alcuni degli emendamenti che sono stati presentati hanno come obiettivo comune quello di rendere pensionabile tale indennità. Va precisato che, una volta stabilito il principio che l'indennità di tempo pieno è pensionabile, evidentemente non c'è più bisogno di stabilire che essa sia corrisposta per tredici mensilità anziché per dodici, perché quando una indennità è pensionabile si intende senz'altro riferita a tredici mensilità.

Sono contrario all'emendamento Reggiani 28. 4 perché esso intende sopprimere l'indennità. Non capisco perché ci sia questa intenzione malvagia nei confronti dei docenti universitari. Sono altresì contrario all'emendamento Giomo 28. 1, sempre per la ragione, da me ripetuta altre volte, che qui intendiamo riferirci al docente universitario di ruolo che come tale è a tempo pieno.

Sono invece favorevole all'emendamento Rognoni 28. 5 perché l'espressione: « con effetto dalla data di applicazione della presente legge » è certamente pleonastica.

Esprimo parere contrario all'emendamento Giomo 28. 2, nonché all'analogo emendamento Almirante 28. 8, che vorrebbero aumentare la misura dell'indennità dal settanta al cento per cento dello stipendio.

Così anche esprimo parere contrario all'emendamento Mazzarino 28. 3, che per altro è assorbito (come pure l'emendamento Giomo 28. 7) dall'emendamento Spitella 28. 6 al quale invece sono favorevole, perché questo ultimo emendamento propone che detta indennità, corrisposta con ruoli di spesa fissa, sia pensionabile. L'emendamento Almirante 28. 9, che chiede che ai fini della pensione l'indennità venga conglobata con lo stipendio, è pure assorbito dall'emendamento Spitella 28. 6. Sono contrario all'emendamento Almirante 28. 10 che tende ad eliminare l'ultimo comma in cui è detto che non può essere corrisposta più di una indennità di pieno tempo. Abbiamo già, infatti, considerato nell'ambito dipartimentale la possibilità di indennità che nulla hanno a che vedere con il pieno tempo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Sono contrario, concordando con il relatore, all'emendamento Reggiani 28. 4, contrario all'emendamento Giomo 28. 1, favorevole all'emendamento Rognoni 28. 5 e contrario all'emendamento Giomo 28. 2. Sugli emendamenti Spitella 28. 6, Mazzarino 28. 3,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Almirante 28. 9 e Giomo 28. 7, che nella sostanza portano allo stesso risultato ed in merito al primo dei quali mi pare che il relatore abbia espresso parere favorevole, ritenendo in esso assorbiti tutti gli altri, debbo rappresentare alla Camera che l'eventuale approvazione degli stessi comporterebbe un aumento di onere la cui copertura il Governo non è in grado di garantire. Anche se la intervenuta soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 27 consente probabilmente qualche risparmio, debbo far presente che si arriverebbe ad un onere non previsto. Sono, per questa ragione, contrario agli emendamenti indicati. Non è che lo sia sullo spirito degli stessi. *(Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo)*. Sono contrario altresì agli emendamenti Almirante 28. 8 e 28. 10.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Reggiani, mantiene il suo emendamento 28. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REGGIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 28. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rognoni 28. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 28. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 28. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Spitella 28. 6.

NATTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Signor Presidente, vorrei intendere e vorrei che la Camera intendesse qual è la portata dell'emendamento. Se non sono errati i calcoli, con l'emendamento in questione noi aumentiamo la pensione di un professore universitario di circa 250 mila lire al mese, portandola oltre le 600 mila lire. Non è che non comprenda che vi sono nel nostro paese anche alte pensioni; tuttavia non posso nascondere non solo le perplessità, ma anche la nostra contrarietà ad un emendamento di questa portata. E non voglio fare alcun riferimento, che potrebbe suonare persino demagogico, alla condizione di tante altre categorie di pensionati, ai tentativi in atto, laboriosi e difficili, per arrivare ad un miglioramento delle pensioni della previdenza sociale. Se pensiamo che il proposito di arrivare ad un minimo di 38 mila lire appare arduo, non possiamo poi non restare colpiti quando con un emendamento si propone di aumentare in avvenire le pensioni di una categoria, pur rilevante, senza dubbio, qual è quella dei docenti universitari, di qualcosa come 250 mila lire al mese.

Ma non vi è solo questa ragione; io direi che forse più opportuno sarebbe impiegare risorse di questa ampiezza in altre direzioni, anche per quel che riguarda la funzionalità, la vita della nostra università. In sostanza, noi avremmo preferito uno sforzo maggiore per l'estensione degli organici, una possibilità maggiore offerta ai giovani ricercatori, ai tanti in posizione precaria che sono oggi con un piede dentro e un piede fuori della nostra università, piuttosto che pensare ad una misura di questo tipo. Da parte del Governo è stato detto che questo emendamento apre un problema finanziario; ed io credo che la Camera debba valutare non solo il fatto che si apre un problema finanziario, onorevole ministro, ma il fatto che si compie qualcosa che noi riteniamo non sia opportuno e non sia nemmeno necessario.

Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento Spitella 28. 6.

SANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

SANNA. Signor Presidente, debbo preliminarmente dichiarare che noi ci rammarichiamo del fatto che in sede di « Comitato dei 9 » non si sia potuto discutere con l'ampiezza richiesta dalla delicatezza del tema la proposta di rendere pensionabile l'indennità di pieno tempo. Si tratta di un argomento veramente delicato, sul quale la Camera non può legiferare con eccessiva superficialità. Ora, questo emendamento aumenta le perplessità, che noi abbiamo già manifestate nel corso della discussione dell'articolo 27, circa tutti gli aspetti economici del pieno tempo; e ciò perché, come ha detto poc'anzi l'onorevole Natta, l'introduzione di questo emendamento, se da un certo punto di vista vuol significare un incentivo ad assumere il rapporto a pieno tempo da parte dei docenti universitari, dall'altro — non possiamo non deplorarlo — viene a creare una gravissima sperequazione tra i docenti universitari e, ad esempio, gli alti funzionari della pubblica amministrazione. Non parlo dei pensionati della previdenza sociale, ai quali giustamente si è riferito l'onorevole Natta e per i quali appare un'impresa impossibile ottenere un minimo aumento di pensione. Si creeranno anche altre ingiustizie, e molto palesi. Io capisco che possa aspirare ad un trattamento di questo genere il docente unico che inizia oggi la sua carriera, ma non posso giustificare nei confronti del docente alla fine della sua carriera un trattamento pensionistico infinitamente superiore a quello che gli competerebbe.

Per questi e per altri motivi, sui quali per ragioni di tempo non posso dilungarmi in questa sede, il gruppo del PSIUP voterà contro l'emendamento Spitella 28. 6.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Se mi consente, signor Presidente, vorrei aggiungere qualche considerazione di tono diverso e di significato opposto a quelle testé esposte dai colleghi del partito comunista e del PSIUP. Se noi esaminiamo il trattamento attuale dei docenti universitari, dobbiamo constatare che esso è inferiore rispetto a quello degli alti funzionari dello Stato e dei magistrati. Poiché non possiamo, con questa riforma, offrire ai docenti universitari (ai quali imponiamo il tempo pieno, ed imponiamo quindi incombenze, responsabilità maggiori nell'ambito dell'università) i parametri ap-

plicati ad altri dipendenti dello Stato, abbiamo ritenuto — ed ecco perché ho dato parere favorevole all'emendamento Spitella 28.6 — che l'indennità di tempo pieno pensionabile possa correggere effettivamente una grave sperequazione nei confronti dei docenti universitari. Né ritengo accettabile l'indicazione fatta dall'onorevole Natta di 250 mila lire mensili di aumento di pensione (calcolata proprio in base a quanto proposto da questo emendamento), perché la pensionabilità avrà inizio dal momento in cui entrerà in vigore il tempo pieno, e sarà valutata secondo gli anni di tempo pieno che i docenti avranno fatto. Si tratta, quindi, di un onere riflesso rapportato negli anni, e non sarà calcolabile in queste 250 mila lire se non quando ci sarà una perfetta coincidenza tra gli anni di permanenza all'università e gli anni di tempo pieno.

Mi auguro che nel frattempo, in un riassetto veramente rispondente alle responsabilità dei docenti e di altri funzionari dello Stato, si possano rivedere gli stipendi che vengono ora fissati. In quella circostanza si potrà anche — molto onestamente — modificare il rapporto tra l'indennità e l'indicazione della pensionabilità dell'indennità stessa. In questo momento ritengo sia quanto mai opportuno offrire ai docenti universitari questa nostra solidarietà, che non travalica assolutamente il loro livello di responsabilità ed il loro impegno nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Spitella 28. 6, accettato dalla Commissione, ma non dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal gruppo del PSIUP.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Spitella 28. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	168
Voti contrari	188

(La Camera respinge).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman	Bo	Ciccardini	Fracassi
Achilli	Bodrato	Cicerone	Fregonese
Alboni	Boffardi Ines	Cingari	Gaspari
Alesi	Boldrin	Cirillo	Gessi Nives
Alini	Boldrini	Coccia	Giachini
Allegri	Bologna	Cocco Maria	Giannantoni
Allera	Bonifazi	Colajanni	Giannini
Allocca	Borra	Colombo Emilio	Gioia
Amadei Leonetto.	Borraccino	Colombo Vittorino	Giomo
Amadeo	Bortot	Compagna	Giordano
Amasio	Bosco	Conte	Giovannini
Amendola	Botta	Corà	Giraudi
Andreoni	Bottari	Cortese	Gorreri
Andreotti	Bruni	Cottone	Gramegna
Anselmi Tina	Bucalossi	Cottoni	Granata
Ariosto	Bucciarelli Ducci	D'Alema	Granelli
Armani	Buffone	D'Alessio	Granzotto
Assante	Busetto	D'Ambrosio	Graziosi
Azimonti	Buzzi	d'Aquino	Greggi
Azzaro	Cacciatore	D'Arezzo	Grimaldi
Baccalini	Caiati	De Laurentiis	Guadalupi
Badaloni Maria	Caiazza	Del Duca	Guarra
Balasso	Calvetti	De Leonardis	Guerrini Giorgio
Baldani Guerra	Calvi	Delfino	Guglielmino
Baldi	Camba	Della Briotta	Gui
Ballardini	Canestrari	Dell'Andro	Guidi
Ballarin	Canestri	De Lorenzo Giovanni	Gullo
Barberi	Caponi	Demarchi	Gunnella
Barbi	Capra	De Maria	Helfer
Barca	Caprara	De Marzio	Ianniello
Bardelli	Caradonna	de Meo	Ingrao
Bardotti	Cardia	De Poli	Iotti Leonilde
Baroni	Carenini	de Stasio	Isgrò
Bartole	Carra	Di Benedetto	Jacazzi
Bassi	Carrara Sutour	Di Giannantonio	La Bella
Bastianelli	Carta	Di Leo	La Loggia
Battistella	Caruso	Di Lisa	Lattanzi
Beccaria	Cascio	di Marino	Lattanzio
Belci	Cassandro	Di Mauro	Lavagnoli
Benedetti	Castelli	di Nardo Ferdinando	Lenti
Bensi	Castellucci	Di Nardo Raffaele	Leonardi
Beragnoli	Cataldo	D'Ippolito	Lepre
Berlinguer	Cattaneo Petrini	Di Primio	Lettieri
Bernardi	Giannina	Drago	Levi Arian Giorgina
Bersani	Cattani	Elkan	Lezzi
Bertè	Cavaliere	Erminero	Libertini
Bertucci	Cavallari	Esposito	Lizzero
Biaggi	Cebrelli	Evangelisti	Lobianco
Biagini	Cecati	Fabbri	Lodi Adriana
Biagioni	Ceravolo Domenico	Fasoli	Lombardi Mauro
Biamonte	Ceravolo Sergio	Felici	Silvano
Bianchi Fortunato	Ceruti	Ferretti	Longoni
Bianco	Cervone	Finelli	Loperfido
Biasini	Cesaroni	Fioret	Lospinoso Severini
Bignardi	Chinello	Flamigni	Luberti
Bini	Ciaffi	Fornale	Lucchesi
		Foscarini	Lucifredi
		Fracanzani	Maggioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Malagugini
Malfatti
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariani
Marino
Marocco
Marotta
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarelli
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Miroglio
Misasi
Mitterdorfer
Molè
Monasterio
Monti
Morelli
Moro Dino
Musotto
Nahoum
Napolitano Giorgio
Napolitano Luigi
Natali
Natta
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolini
Nicosia
Nucci
Ognibene
Olmini
Orlandi
Padula
Pajetta Gian Carlo
Pandolfi
Pascariello
Pasini
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Perdonà
Piccinelli
Piccoli

Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Principe
Querci
Quilleri
Racchetti
Radi
Raicich
Rampa
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Romita
Rosati
Rossinovich
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sartor
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Servadei

Sgarbi Bompani
Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spinelli
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Sulotto
Tagliaferri
Tagliarini
Tani
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros

Tognoni
Toros
Traversa
Tripodi Girolamo
Turchi
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valeggiani
Vassalli
Vecchiarelli
Vecchietti
Venturini
Venturoli
Verga
Vetrano
Vetrone
Vianello
Villa
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in missione:

Antoniozzi
Bemporad
Curti
Fanelli
Girardin
Miotti Carli Amalia

Pedini
Pintus
Scarascia Mugnozza
Spadola
Vedovato

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Mazzarino 28. 3, Giomo 28. 7 e Almirante 28. 9.

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 28. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

TERRAROLI, *Segretario*, legge le interrogazioni e la mozione pervenute alla Presidenza.

BERAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERAGNOLI. Signor Presidente, desidero sollecitare per la terza volta lo svolgimento in Commissione della interrogazione numero 5-00068 da me presentata fin dal 22 settembre di quest'anno.

Chiedo a lei, signor Presidente, di tutelare il mio diritto di deputato, garantito dal regolamento, che prevede che dopo 15 giorni dalla presentazione le interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione siano iscritte all'ordine del giorno della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Beragnoli, solleciterò ancora una volta il Governo, con l'avvertimento che, se non fisserà una data, l'interrogazione sarà posta all'ordine del giorno della Commissione.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Mercoledì 1° dicembre 1971, alle 10 e alle 16:

Alle ore 10:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria. (*Approvato dal Senato*) (3783);

— *Relatore:* Bima.

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (*Urgenza*) (3110);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699);

GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347);

SCARDAVILLA e MASCIADRI: Interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme sui contratti agrari (3546);

BIGNARDI ed altri: Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici (3417);

PICCINELLI e LOBIANCO: Norme integrative alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sull'affitto di fondi rustici (3421);

SPONZIELLO e DE MARZIO: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuove norme in materia di contratti di affitto di fondi rustici (3617);

— *Relatori:* Dell'Andro e Speranza, *per la maggioranza*; Bonifazi e Cecati; Sponziello; Bignardi, *di minoranza*.

Alle ore 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori:* Elkan, per la maggioranza; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, di minoranza.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

GALLONI e GRANELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibi-

lità a consigliere regionale (*Modificata dal Senato*) (2761-B);

— *Relatore:* Ballardini.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

8. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

Giovedì 2 dicembre 1971, alle 10 e alle 16:

Alle ore 10:

1. — Discussione del disegno di legge: 3840.

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge: 2754, 3040, 3110, 3225, 3251, 3358, 273, 668, 1158, 1699, 3347, 3546, 3417, 3421 e 3617.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

Alle ore 16:

1. — Discussione dei disegni di legge: 3426 e 3554.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

3. — Discussione della proposta di legge: 2761-B.

4. — Discussione del disegno di legge: 2958.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

6. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

7. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

8. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

**INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

COCCIA. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere come si spieghino le gravi vicende che hanno impedito la realizzazione della seconda unità ospedaliera nella Bassa Sabina, con sede in Poggio Mirteto;

considerato che ad oltre cinque anni dal conferimento dell'incarico al progettista architetto Morbiducci ed a tre anni dalla licitazione privata che vide l'opera appaltata alla ditta Menegotto di Roma, non solo non si sono ancora esauriti i lavori di fondazione dell'ospedale, ma a seguito di sopralluogo effettuato il 4 maggio 1970, disposto dalle autorità tecniche competenti del genio civile, solo in questa data, si è addirittura accertato che « il terreno non consentiva la realizzazione dell'opera secondo il progetto », autorizzando la ditta appaltante ad effettuare sondaggi per studiare un nuovo tipo di fondazioni sulla base del quale redarre una perizia di variante dell'opera;

che, ciò malgrado, il progettista direttore dei lavori al 14 ottobre 1970 non aveva ancora rimesso la perizia di variante per disaccordi con la ditta;

che solo in data 10 febbraio 1971 per altro verso la ditta ha firmato il contratto d'appalto dell'opera, dal che si desume come un insanabile dissidio tra direzione dei lavori ed impresa ed un tardivo intervento del genio civile, hanno sin qui paralizzato l'esecuzione dell'opera, le cui ragioni debbono essere rese note, avendo peraltro portato recentemente alla decisione — da parte del consiglio di amministrazione dell'ospedale — della revoca dall'incarico del progettista, dalla direzione dei lavori, per colpa e in danno dello stesso.

Tanto premesso l'interrogante ritiene che questo inammissibile e pregiudizievole ritardo nell'esecuzione dell'opera, sia in costi umani per aver differito la realizzazione di un servizio di primario interesse pubblico che riguarda la salute e la sicurezza di larga parte delle popolazioni sabine, sia in considerevoli costi economici in danno della Pubblica amministrazione per l'aumento dei prezzi di costruzione, comporti precise responsabilità che gli organi competenti debbono accertare e dall'altro esige che i Ministri interessati assumano di concerto con il consiglio di amministrazione e gli enti locali interessati l'ado-

zione di idonee misure per rendere possibile la tempestiva esecuzione dell'opera, provvedendo, in corso di lavori, ad integrare rapidamente il finanziamento totale dell'unità ospedaliera, stante l'inadeguatezza della somma stanziata onde evitare ulteriori fasi di paralisi e di blocco dell'opera medesima, attesa da troppo tempo dalle popolazioni. (5-00152)

BIAMONTE, DI MARINO E CACCIATORE.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è informato dei gravissimi danni causati dal maltempo in tutto il Vallo di Diano (Salerno).

Le campagne del Vallo, da Sala Consilina a Polla a Padula a Teggiano a Sassano sono state completamente allagate dalle piogge dei giorni scorsi, le quali, non trovando regolare scolo verso il fiume Tanagro, attraverso opportuni canali, hanno letteralmente invaso casolari, stalle, abitazioni, causando enormi danni e disagio alle popolazioni rurali della zona.

Le acque piovane hanno pure distrutto le scorte di foraggio, di grano, di patate, ecc., che gli sfortunati contadini custodivano nelle case distrutte o danneggiate dalle acque stesse.

Inoltre sono periti numerosi capi di bestiame bovino e suino e il raccolto futuro è stato completamente distrutto.

Ancora una volta si evidenziano le gravi responsabilità del Consorzio di bonifica integrale che opera nel Vallo di Diano, le cui carenze e la cui struttura burocratica, clientelare ed elettoralistica è stata ripetutamente — quanto inutilmente — denunciata al Governo con varie interrogazioni parlamentari, nonché dall'associazione dei contadini, dai sindacati e dai partiti democratici di Salerno.

Risaltano pure e con forza le responsabilità del genio civile di Salerno al quale, non meno di tre mesi fa, era stato illustrato il serio pericolo che incombeva sulle campagne sopra ricordate per la inefficienza del Consorzio di bonifica, con sede in Sala Consilina, che, nonostante le gravi esperienze del recente passato, non interveniva seriamente e con adeguate opere ad indirizzare il deflusso delle acque verso il fiume Tanagro.

Gli interroganti chiedono pertanto:

una severa inchiesta presso il Consorzio di bonifica per accertare, finalmente, le responsabilità ed il reale funzionamento del consorzio stesso;

provvidenze concrete per i gravissimi danni subiti dai contadini di tutto il Vallo da accertare anche con l'opportuna collaborazione dei rappresentanti della categoria. (5-00153)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per favorire una soluzione coordinata del gravissimo problema del Pakistan orientale, ove milioni di persone, già colpite da immani tragedie a seguito delle ricorrenti calamità naturali, sono ora vittime incolpevoli di un sanguinoso conflitto politico-militare;

e se, in particolare, non ritengano doveroso ed urgente sostenere presso l'ONU una azione mediatrice che renda concretamente operanti i principi della solidarietà internazionale e dell'autodeterminazione dei popoli. (4-20877)

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere lo stato delle pratiche per completare, anche con stanziamenti sui fondi della bonifica, le strade di fondovalle Idice (ultimazione asfaltatura), Savena (di cui a precedenti interrogazioni) e Zena. L'interrogante rileva che trattasi di vallate in cui la carenza di adeguate vie di comunicazioni ha ostacolato lo sviluppo dell'economia accentuando invece lo spopolamento, pur trattandosi di vallate che convergono su Bologna e presentano interessanti possibilità sia per medi insediamenti industriali sia per utilizzazione turistica. (4-20878)

SCARDAVILLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere —

premesso che i sottufficiali della aeronautica militare, in carriera continuativa, delle classi 1910-1911-1912 e parte del 1913, hanno chiesto ed ottenuto la rafferma di trattamento in servizio, dopo la scadenza del termine per limite di età, per un periodo quinquennale;

che sarebbero in corso provvedimenti di collocamento in congedo per il prossimo 31 dicembre corrente anno —

quali provvedimenti urgenti siano stati o s'intendano adottare al fine di evitare la messa in quiescenza, prima del termine di scadenza della rafferma, dei predetti sottufficiali, che per altro viene a creare delle notevoli situazioni di gravi disagi a danno di tante numerose famiglie. (4-20879)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — tenuto conto che l'interrogante, facendosi carico della posizione dei gestori di linee automobilistiche per trasporto passeggeri i quali per legge hanno ritirato la patente di guida a 60 anni avendo invece diritto a pensione ai 65 anni, chiese con interrogazione al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di prorogare la validità della patente ai 65 anni, sia pure sottoponendo gli interessati a severa visita di controllo, avendo però risposta che impossibile era la proroga, ma che invece sarebbe stato preferibile chiedere che la pensione INPS venisse anticipata ai 60 anni — se in base a tale risposta non ravvisi la necessità di accogliere la giusta istanza eliminando un'ingiusta e grave situazione. (4-20880)

MARTELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dagli enti locali della provincia di Parma siano tuttora pendenti e non evase presso il genio civile. (4-20881)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non sia in assoluto contrasto con le previsioni e con la logica — che prevedevano una diminuzione delle tariffe di assicurazioni a causa della estensione delle assicurazioni con la obbligatorietà di esse — il fatto che in effetti dette tariffe importano un aumento del 20 per cento per le vetture e del 40 per cento per gli autocarri.

L'interrogante chiede che — in conformità delle richieste venute da parte delle associazioni che rappresentano gli autotrasportatori — si rivedano i calcoli i quali hanno portato a detti risultati i quali debbono essere necessariamente erronei. Si fa presente infine che il provvedimento è urgentissimo. (4-20882)

MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del seguente comunicato emesso dall'amministrazione comunale frontista di Spoleto ed apparso sulla stampa del 28 novembre 1971:

« Il 23 novembre si è riunito in comune il comitato antifascista, il quale ha deciso di aderire alla manifestazione nazionale antifascista indetta per domenica 28 novembre a Roma. L'amministrazione comunale metterà a disposizione gli autobus necessari ».

Per sapere se sia d'accordo con l'uso che gli amministratori fanno della casa comunale, trasformata nella segreteria organizzativa di alcuni partiti o di associazioni che hanno fini istituzionali diversi con quelli dell'ente locale che dovrebbe essere al servizio di tutti i cittadini, senza discriminazione o differenziazioni politiche, e in particolare con l'uso del pubblico denaro per manifestazioni di parte, strumentalizzate capziosamente dalle sinistre marxiste;

per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in conseguenza della spesa per l'uso dei *pullmans* necessari per l'autotrasporto dei « dimostranti spontanei », deliberata con i poteri delle giunte, per di più illegittima, in quanto trattasi di spesa facoltativa non consentita dallo stato fallimentare del bilancio del comune di Spoleto che grazie alle follie dei suoi amministratori vanta un debito consolidato di 8 miliardi di lire. (4-20883)

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i veri motivi che hanno portato alla non concessione della autonomia all'Istituto tecnico industriale di Gubbio, attualmente funzionante come sezione staccata dell'ITIS « A. Volta » di Perugia, alla stregua di quanto già concesso ad altri Istituti tecnici industriali con minor numero di allievi e ad Istituti tecnici che a differenza di quello di Gubbio non hanno ancora il ciclo completo di classi.

L'interrogante fa presente che l'autonomia per l'Istituto tecnico industriale di Gubbio è indispensabile per il buon funzionamento della scuola, la quale vede crescere di anno in anno considerevolmente il numero di alunni ma che tuttora è costretta, nonostante tutti gli encomiabili sforzi del personale insegnante, a svolgere la sua attività in uno stato di non più sostenibile disagio;

per sapere se il predetto declassamento dell'Istituto non sia il frutto di un « disegno » del consiglio di amministrazione dello « A. Volta » di Perugia, forse con l'intento di far sopprimere la sezione di Gubbio, come dimostrano i seguenti fatti:

a) la sezione di Gubbio, nella quale funzionano e sono frequentatissime tutte le classi della specializzazione « meccanica », ha poche apparecchiature didattiche a disposizione, mentre, la sede centrale di Perugia, dove da quest'anno funzionano le III e IV classi della specializzazione « meccanica » frequentate in totale da n. 25 allievi, possiede

apparecchiature costosissime e sproporzionate per numero alle esigenze di 25 allievi;

b) la sezione di Gubbio è lasciata totalmente sprovvista di personale di segreteria e di aiutanti tecnici e di un adeguato numero di inservienti costringendo così gli insegnanti a sopperirvi, con il proprio personale impegno;

c) i « fondi » che annualmente il Ministero competente invia all'« A. Volta » di Perugia non sono equamente divisi tra le varie sezioni staccate;

d) all'ispettore ministeriale non sono stati fatti nemmeno visitare i locali della scuola di Gubbio;

per sapere se sia rispondente a sani fini didattici che un preside debba seguire più di 2.000 alunni e per di più frequentanti scuole site in un raggio di oltre 100 chilometri;

per sapere infine se il Ministero della pubblica istruzione sia intenzionato a concedere immediatamente l'autonomia alla ITIS di Gubbio, che è la scuola più frequentata di quella città, dove convergono anche molti studenti dei comuni del vastissimo comprensorio eugubino, nonché dai vicini centri delle Marche, anche al fine di placare le sacrosante proteste che non solo quelle del corpo insegnante, ma degli studenti, delle loro famiglie e dell'intera popolazione comprensoriale che vede nell'ITIS di Gubbio una necessaria premessa ad una auspicata ripresa economica del comprensorio eugubino-gualdese, che resta purtroppo uno dei più depressi d'Italia. (4-20884)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che:

a) a partire dal 1958 fino al 1962 il signor Ferranti Ottavio di Gubbio fu autorizzato ad aprire su un terreno di sua proprietà una cava di breccia in località « Voltalargo » in quanto il terreno *de quo* fu tecnicamente definito « tenace e saldo, quindi non proclive a franamenti »;

b) nel 1962 il signor Ferranti chiese la proroga della concessione, previo ampliamento della cava, che invece gli fu addirittura revocata con la giustificazione della inosservanza delle prescrizioni stabilite, del pericolo di franamenti e di deturpamento vistoso del paesaggio, nonostante che la fondatezza degli anzidetti appunti fossero stati esclusi dagli ingegneri del competente distretto minerario;

per sapere, nel caso che i fatti descritti rispondano a verità, come mai si è deciso un

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

atteggiamento così drastico e a quanto pare neppure fondato contro il signor Ferranti, quando invece si è consentito lo scempio della cava sita a monte del cimitero di Gubbio, e della cava che si è autorizzata a soli 200 metri di distanza da quella vietata che opera da 10 anni senza soluzione di continuità, come pure delle altre due grandiose cave aperte a poco più di 150 metri dalla cava di Voltalargo nel 1964 e nel 1967 nonostante che deturpino vistosamente il paesaggio;

per sapere come spiegano che si siano adottati due pesi e due misure e che a pagare siano sempre i meno protetti e i più deboli economicamente. (4-20885)

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si provvede ancora, dopo tante assicurazioni date, alle opportune opere di elettrificazione nelle zone « Pascarosà » e « Cavallerizza », in territorio di Ostuni (Brindisi). Trattasi di zone abitate dove, tra l'altro, esistono impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli, il che rende più urgente e indilazionabile l'esecuzione dei lavori di elettrificazione. (4-20886)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno fatto escludere gli ispettori generali dai benefici economici di cui godono, le qualifiche inferiori in base alla legge 24 maggio 1970, n. 336, relativa a norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati. Anche le norme di attuazione emanate con la legge 9 ottobre 1971, n. 824, non recano modifiche e miglioramenti.

Per realizzare la creazione nel nostro ordinamento burocratico di ispettori generali dirigenti in modo funzionale e senza contestazioni è indispensabile sfoltire tale qualifica dal numero eccessivo di funzionari che la rivestono. Ma ciò è reso impossibile dal fatto che mentre un direttore di divisione che lascia il servizio ai sensi della legge succitata va in pensione con la qualifica superiore, lo ispettore generale non ha alcuno scatto né di qualifica né di classe. Gli è negata cioè la qualifica superiore o la classe di stipendio superiore. Specialmente per gli uffici autonomi che terminano con la qualifica di ispettore generale essendo formati da personale specializ-

zato ma numericamente limitato, la diversità di criterio adottata per tale qualifica porterà ad uno sfollamento maggiore delle qualifiche minori. Non è questo lo scopo che si proponeva la legge.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali questa disparità sia avvenuta ed inoltre desidera sapere se la pubblica amministrazione abbia più interesse allo sfollamento dei più giovani impiegati o a quello dei più anziani. (4-20887)

MARRAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di intervenire per un sollecito pagamento dei terreni espropriati a 69 proprietari residenti nel comune di Bonorva (Sassari) in base al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 maggio 1966, n. 05001/C50 col quale sono dichiarati urgenti e indifferibili i lavori di ammodernamento della strada statale n. 131 « Carlo Felice » tra i chilometri 159 e 173+300 (decreto n. 8565/C50 in data 5 settembre 1966). (4-20888)

MARRAS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è informato del fatto che ancora nessuno degli ex combattenti della guerra 1915-18, residenti nel comune di Oschiri (Sassari) ha ricevuto le competenze loro spettanti in base alla legge 18 marzo 1968, n. 263;

e per conoscere quali interventi intenda disporre perché siano rapidamente soddisfatti i loro diritti. (4-20889)

PISICCHIO E DELL'ANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali iniziative e provvedimenti hanno adottato o intendono adottare per assicurare la continuità di funzionamento e di attività degli enti di sviluppo.

La paralisi degli enti di sviluppo aggraverebbe il diffuso stato di disagio di numerose aziende agricole che verrebbero private della necessaria assistenza e determinerebbe un ulteriore dannoso ritardo nell'azione di rinnovamento agricolo, di promozione delle economie esterne e delle forme associative e cooperative indispensabili a creare le condizioni per il miglioramento dei redditi agricoli e per il superamento dei persistenti squilibri territoriali, settoriali e sociali, inoltre tale arresto dell'attività degli Enti di sviluppo sarebbe in contrasto con gli orientamenti della politica agricola comunitaria. (4-20890)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

PISICCHIO E DELL'ANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a breve e medio termine — in attesa che si manifestino concretamente gli obiettivi della programmazione economica — per superare la pesante e insostenibile situazione disoccupazionale esistente nella regione pugliese ed in particolare nella provincia di Bari.

Considerato che l'ipotizzato sviluppo socio-economico della Puglia non ha fatto conseguire i risultati relativi all'aumento dei posti di lavoro che, anzi, in questi ultimi anni sono andati diminuendo sempre più, e, che, l'attuale andamento dell'occupazione, stando alle previsioni, dovrebbe aggravarsi nel corso del prossimo anno anche a causa delle spinte di recessione provenienti da altri paesi e derivanti dal persistere della crisi monetaria e dalla rallentata espansione produttiva;

se tale situazione recessiva troverà conferma, non solo i disoccupati italiani vedranno diminuite le occasioni di occupazione all'estero, ma, molti di quelli emigrati, potrebbero essere costretti a rientrare in Italia per mancanza di lavoro.

Pertanto, si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti s'intendono adottare per prevenire l'aggravarsi della situazione esistente in Puglia, che conta oltre 400 mila tra disoccupati e sottoccupati malgrado l'emigrazione in massa di lavoratori che hanno determinato il dimezzamento di molti comuni originari.

In particolare si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intende assumere per:

1) evitare che le aziende dei paesi comunitari preferiscano nelle assunzioni e nella conservazione del posto di lavoro i lavoratori dei paesi non aderenti alla CEE;

2) accelerare l'attuazione del nuovo Regolamento europeo sulla sicurezza sociale, che possa consentire di elargire ai disoccupati rientrati dall'estero, una indennità di disoccupazione pari a quella che avrebbero percepito se fossero rimasti sul posto;

3) concertare una azione comune fra tutti i paesi della comunità per predisporre idonee misure atte a fronteggiare la situazione del mercato del lavoro europeo che potrebbe ben presto apparire drammatica;

4) risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico per tutti gli usi;

5) rifinanziare gli Enti di sviluppo agricolo;

6) accelerare le opere di completamento delle grandi infrastrutture;

7) accelerare l'attuazione della legge sulla edilizia popolare;

8) utilizzare tutti i mezzi disponibili statali e parastatali, attraverso un nutrito programma di opere finalizzate allo sviluppo dell'occupazione e dell'economia pugliese.

(4-20891)

PISICCHIO E DELL'ANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se nello schema di decreto delegato all'articolo 13 della legge 8 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria, è prevista una norma a tutela dei lavoratori delle imposte di consumo che hanno conseguito dopo la data del 1° gennaio 1970 avanzamenti di grado per ricoprire posti vacanti negli organici comunali o rivenienti da capitolati di appalto, ed inoltre, per accertato diritto acquisito derivante da esigenze di servizio.

Per conoscere infine quale tutela viene assicurata anche per le qualifiche ottenute dopo tale data in virtù di sentenze dell'autorità giudiziaria o di accordi sindacali presso gli uffici provinciali del lavoro. (4-20892)

ROBERTI, PAZZAGLIA E SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è in corso di emanazione il provvedimento per la proroga per almeno un biennio del termine fissato dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322; e ciò in considerazione che dovranno essere apportate alcune modifiche alla predetta legge riguardante le norme in materia di collocamento e di accertamento della mano d'opera agricola. (4-20893)

NAHOUM, D'IPPOLITO, LOMBARDI MAURO SILVANO, D'ALESSIO, D'AURIA, PIETROBONO E FASOLI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere per assicurare il rapido disbrigo delle pratiche di riliquidazione delle pensioni tabellari di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

cui alla legge 25 febbraio 1971, n. 95. Risulta infatti agli interroganti che tali pratiche sono oltre 200.000 e gli uffici preposti non saranno in grado di completare il loro lavoro prima del 1973. È facile immaginare lo stato di disagio che simili previste lungaggini determinano tra i cittadini mutilati e invalidi per servizio e tra i famigliari dei caduti. In particolare si chiede se non sia il caso di provvedere a modificare disposizioni farraginose e superate che particolarmente danneggiano i militari, graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio di leva. Infatti, in caso di infortunio che determini l'invalidità permanente o la morte dei militari in servizio la prevista pensione tabellare è assolutamente irrisoria. Per la prima categoria di invalidità è previsto un assegno di lire 24.000 mensili per i soldati e appuntati e di lire 26.000 mensili per i caporali e caporalmaggiori. Per l'ottava categoria sono previste lire 7.000 mensili per i soldati e appuntati e lire 7.500 mensili per i caporali e caporalmaggiori.

I luttuosi episodi che si verificano nello espletamento del servizio militare, come è avvenuto ultimamente anche per la tragedia delle Secche della Meloria, dovrebbero determinare un serio ripensamento sulle vigenti disposizioni poiché non è ammissibile che i giovani in servizio di leva o dei Corpi speciali non abbiano le indispensabili garanzie assicurative e pensionistiche. (4-20894)

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbia avuto notizia del vivo allarme che si è determinato a Lauria (Potenza) a seguito della voce colà diffusa circa la soppressione di quegli uffici finanziari, senza che vi sorga — si è detto — il nuovo ufficio decentrato previsto dalla riforma tributaria;

per sapere se gli organi ministeriali abbiano effettivamente maturato tale orientamento, che apparirebbe veramente iniquo e in contrasto con gli stessi interessi dell'amministrazione a voler considerare il gettito tributario dell'ufficio e la posizione geografica e l'importanza demografica del comune;

per conoscere, infine, se non ritenga di intervenire per evitare una decisione tanto inopportuna, assicurando nel contempo il Consiglio comunale di Lauria le cui apprensioni sono state manifestate con un voto indirizzato al Ministro delle finanze ed espresso col consenso unanime di tutte le componenti consiliari. (4-20895)

MAROTTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se abbia preso visione della richiesta avanzata dall'Unione regionale delle camere di commercio di Basilicata per la creazione di un istituto regionale per il credito a medio termine; e per sapere se non ritenga di secondare e sostenere la iniziativa, la cui opportunità è giustificata dalle particolari condizioni economiche e dalle speciali necessità della regione lucana. (4-20896)

MAROTTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se siano a conoscenza della grave situazione in cui è venuta a trovarsi la Cementeria del Vulture Società per azioni, costretta da ben due anni a sospendere la sua attività a seguito delle difficoltà che incontra per l'approvvigionamento del *clincker*, ottenuto nei primi anni di attività da cementerie nazionali e poi importato dall'estero sino a quando i costi della importazione non sono divenuti assolutamente anti economici.

In considerazione delle dolorose conseguenze che la chiusura dello stabilimento comporta, in una zona di particolare depressione, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno di intervenire presso qualche cementeria a partecipazione statale affinché assicuri la fornitura del *clincker*, a prezzo di mercato, alla suindicata azienda lucana, in maniera da assicurare la ripresa produttiva. (4-20897)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica per la concessione dell'assegno di benemerenda di cui alla legge n. 263 del 18 marzo 1968 riguardante l'ex combattente De Marino Vincenzo nato a Cava dei Tirreni (Salerno) e residente in via Nuovo Ponte n. 24 di Roccapiemonte (Salerno).

La domanda per il vitalizio è stata inoltrata al Ministero della difesa il 20 giugno 1968. (4-20898)

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare affinché la RAI-TV, attraverso le forme più apposite, attui una organica costante propaganda per la diffusione della lettura di quotidiani, periodici e libri.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

L'interrogante fa presente che l'iniziativa sarebbe altamente positiva non solo nel quadro dell'attuale stato di crisi in cui versa la stampa italiana ma anche perché ovvierebbe al fatto che la RAI indirettamente concorre con i suoi programmi a far nascere nelle masse una minore volontà di lettura. (4-20899)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di estrema precarietà in cui versa l'istituto magistrale di Galatina (sezione staccata di Lecce) in ordine alle attrezzature didattiche, scientifiche e sportive (sforniti delle necessarie dotazioni sono i gabinetti di fisica e scienze, non esiste una biblioteca scolastica né una palestra adeguata per le esercitazioni di educazione fisica);

se non ritenga che queste insufficienze debbano attribuirsi in primo luogo alla mancata concessione dell'autonomia che il predetto istituto ha richiesto sin dal 1964;

per conoscere i motivi per i quali, mentre l'istituto magistrale di Galatina non ha visto accolta la sua richiesta, per indisponibilità di fondi ministeriali, l'autonomia è stata invece concessa all'istituto magistrale di Tricase (già sezione staccata di Lecce), all'istituto professionale femminile di Galatina e all'istituto professionale per il commercio di Galatone che avevano presentato domanda appena l'anno scorso e comunque in data non anteriore al 1964;

se non ritenga di dovere urgentemente occuparsi di quanto segnalato e di predisporre l'immediata concessione della autonomia all'istituto magistrale di Galatina, tenendo conto che al problema sono vivamente interessati studenti, docenti, partiti politici e organizzazioni sindacali che, tutti, avanzano forti riserve in merito ai criteri clientelistici che presiederebbero alle scelte e alle preferenze ministeriali. (4-20900)

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che la riunione del Consiglio dei ministri della CEE tenutasi a Lussemburgo il 20 ottobre 1971 ed avente per oggetto i problemi della politica regionale, deve considerarsi conclusa con un nulla di fatto per non parlare di grave insuccesso;

tenuto conto che il mancato accordo circa la istituzione di un Comitato permanente di sviluppo regionale nonché sulla utilizzazione a scopi di politica regionale dei fondi esistenti al FEOGA, al Fondo sociale europeo ed alla Banca europea per gli Investimenti costituisce un grave danno per lo sviluppo delle aree depresse tra le quali evidentemente figura in primo piano il Mezzogiorno d'Italia;

viste le dichiarazioni del Ministro francese Bettancourt le quali contrastano evidentemente con quelle rilasciate dai nostri Ministri interessati in merito alle responsabilità del mancato accordo sui problemi di politica regionale;

considerato che esistono pendenti presso l'Alta corte di giustizia di Lussemburgo varie accuse di infrazione sia in merito alla mancata attuazione delle decisioni comunitarie sia in merito alla mancata utilizzazione di stanziamenti che sotto varie voci sono stati accreditati al nostro paese, —

quale sia risultato effettivamente il peso delle inadempienze italiane alle decisioni comunitarie, nel mancato accordo della riunione del Consiglio dei ministri della CEE del 20 ottobre 1971; contemporaneamente in qual modo si pensi di rimediare, da un punto di vista sia normativo che operativo, ad una situazione di grave disagio per l'Italia, la quale possiede una percentuale di utilizzazione dei fondi FEOGA, sezione Orientamento, limitata al 3,2 per cento della spesa iscritta a bilancio, con un residuo attivo pari al 96,8 per cento. (4-20901)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo della Repubblica italiana in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite perché si giunga ad una soluzione politica dei contrasti insorti fra India e Pakistan e perché venga data una sistemazione umana adeguata al drammatico problema dei profughi del Pakistan orientale.

Per conoscere, ancora, quali concreti aiuti materiali siano stati forniti dal nostro Governo a tali profughi. (4-20902)

BOLDRINI E SABADINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire per fare riesaminare la decisione negativa dell'ANAS per installa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

re un semaforo all'incrocio di via Fiume Abbandonato con via Classicana-Ravenna.

Bisogna riconoscere che in tale incrocio, il transito ha un carattere obbligato e composito che interessa non solo la « Zona del Montone », ma anche il traffico cittadino e vede circolare auto, moto, velocipedi, vecchi e bambini con grave e continuo pericolo per i cittadini. (4-20903)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare, in Sicilia, a causa della mancata corresponsione, da parte dell'INPS, degli assegni familiari agricoli alle donne capo-famiglia delle province siciliane per gli anni 1966, 1967, 1968 e 1969.

L'interrogante, considerato l'elevato numero delle persone interessate, chiede di conoscere quali iniziative il Ministro ritenga di adottare perché l'INPS provveda nel più breve tempo possibile al pagamento di dette contribuzioni. (4-20904)

RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per garantire il servizio dei trasporti dei lavoratori da Succivo a Napoli, dato il mancato funzionamento della linea La Manna.

L'interrogante fa presente che circa due mila lavoratori della zona sono senza possibilità di raggiungere il posto di lavoro. (4-20905)

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti, anche urgenti, intendono prendere per gli aiuti alle popolazioni, che in provincia di Caserta, sono rimaste senza tetto per gli allagamenti; e per conoscere se intendano adottare definitivi provvedimenti per la sistemazione del Volturno, in maniera da evitare, per l'avvenire, la rottura degli argini.

L'interrogante fa presente che vi sono state due vittime e che la situazione è estremamente pericolosa. (4-20906)

MANCINI VINCENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sono a conoscenza della grave

situazione determinatasi presso lo stabilimento La Precisa Elettromeccanica di Teano (Caserta), in relazione allo stato di agitazione in atto da parte di quelle maestranze che hanno occupato i locali ove si svolgono le lavorazioni;

per sapere, anche in riferimento a ciò, quali urgenti misure di intervento intendono adottare al fine di assicurare la continuità dell'occupazione a quegli operai;

per conoscere se non ritengano, come è nel parere dell'interrogante, di affidare, con la sollecitudine che la gravità della situazione impone, congrue commesse di lavoro alla predetta azienda che da anni svolge attività per conto del Ministero della difesa per la confezione di bombe a mano, proiettili ed esplosivi in genere;

per sapere quali altri urgenti provvedimenti ritengano di assumere perché non venga compromessa per tanti lavoratori l'unica possibilità di occupazione, tenuto conto della mancanza di altri stabilimenti industriali o di altre fonti di lavoro in una zona particolarmente depressa, ove per molti nuclei familiari la possibilità di vita è legata esclusivamente alla continuità di lavoro da parte del predetto stabilimento La Precisa Elettromeccanica;

per sapere infine le iniziative che saranno assunte per accertare le condizioni di lavoro ed il trattamento praticato agli operai occupati presso la predetta azienda, anche al fine di individuare le precise cause che, assieme alla preoccupazione della continuità del lavoro ed ai preannunciati licenziamenti, hanno contribuito a determinare lo stato di tensione prima e di agitazione poi da parte dei lavoratori. (4-20907)

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere le iniziative prese per attrezzare le banchine del porto di Napoli a servizio della Alfa-sud. (4-20908)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che l'assessore alla pubblica istruzione di Pordenone, Giovanni Santin, ospita da sei anni, nel retro di un suo albergo una scuola elementare con 250 alunni;

per conoscere l'importo dell'affitto percepito dal Santin in tutti questi anni;

per sapere se nella vicenda non si ravvisino estremi di reato. (4-20909)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è esatto che il comitato di controllo ha lasciato passare una delibera del consiglio comunale di Firenze grazie alla quale, in relazione ad un non ben precisato discorso sul « rimborso spese », il sindaco, di fatto, viene a percepire sulle 700.000 lire mensili e gli assessori somme notevolmente superiori a quelle stabilite per legge. (4-20910)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga di dover direttamente intervenire per risolvere la crisi dell'industria Marvin Gelber di Chieti-scalo che ha ufficialmente annunciato la cessazione di ogni attività produttiva con il conseguente licenziamento di tutti i 1.500 dipendenti.

« L'interrogante deve ricordare che sono stati sistematicamente elusi tutti gli impegni assunti sin dal febbraio 1971 dai Ministri del lavoro, dell'industria e delle partecipazioni statali per un intervento di sostegno o tramite un socio privato o mediante una partecipazione della GEPI, e che il comportamento dei responsabili dei dicasteri competenti è risultato a dir poco superficiale e dilatorio.

« L'interrogante deve anche far presente che se il Governo non interverrà tempestivamente per onorare i suoi impegni, esso si renderà responsabile delle giustificate e gravi tensioni sociali che ne deriveranno.

(3-05560)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per conoscere:

1) se e in quale sede di Governo sia stata preventivamente esaminata ed autorizzata la decisione dell'ENEL di chiudere le miniere di carbone del Sulcis e di alimentare totalmente con nafta le centrali costruite a bocca di miniera per essere alimentate dal carbone;

2) se e in quali forme e tempi l'intenzione dell'ENEL sia stata comunicata al governo regionale e all'Ente minerario sardo, i quali, peraltro, affermano di essere stati lasciati completamente all'oscuro;

3) se il ministro Piccoli che, nel corso degli ultimi mesi, ha avuto ripetuti incontri con delegazioni sindacali, politiche e parlamentari del Sulcis e della Sardegna, fosse informato della imminente decisione, e, in tal caso, perché non ne abbia fatto il minimo cenno durante i colloqui;

e per sapere se essi non intendano intervenire immediatamente per annullare la decisione dell'ENEL e discutere, seriamente e con senso di responsabilità, insieme con le rappresentanze politiche, sindacali e di governo della Sardegna, le prospettive di utilizzazione delle risorse carbonifere e minerarie della Sardegna.

(3-05561)

« CARDIA, MARRAS, PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se sia loro nota la delibera assunta sin dal 22 settembre 1971 dal Consiglio di Amministrazione dell'ENEL, con la quale si è deciso di chiudere le miniere carbonifere del Sulcis-Iglesiente.

« Per sapere se sia a conoscenza dei Ministri interessati che la decisione dell'ENEL si verifica dopo un altro gravissimo e consimile episodio, il tentativo tuttora non sventato di chiudere le miniere metallifere dell'Iglesiente e del Guspinese, per cui queste zone, di antica vocazione industriale in Sardegna ed in Italia, appaiono destinate, da questa nefasta politica di smobilitazione industriale, a subire un inarrestabile depauperamento, come denunciato i ventimila e più posti di lavoro venuti meno in queste zone nell'ultimo quindicennio, in disprezzo alla politica di utilizzo delle risorse locali e della tanto conclamata politica meridionalistica.

« Per sapere dai Ministri interessati quali immediate azioni essi abbiano svolto o intendano svolgere per costringere l'ENEL a recedere dalle sue decisioni e per sapere, infine, quali misure straordinarie essi Ministri intendano adottare o proporre al Governo, per evitare nel Sulcis-Iglesiente e Guspinese la continua emorragia emigratoria e creare, come unico e serio rimedio, nuove iniziative industriali alternative.

(3-05562)

« TOCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non consideri una provocazione che tende

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1971

ad aggravare il disagio e l'inquietudine nella scuola il fatto che al liceo classico Gioberti di Torino, per iniziativa del preside professor Chiarpotto, il consiglio della classe terza C ha deciso di sospendere 7 studenti da tre a quindici giorni per essersi riuniti con altri compagni in assemblea al fine di studiare autonomamente la fisica e la matematica, dopo il fallimento delle loro reiterate, educate e responsabili richieste alla insegnante di tali discipline di svolgere le lezioni in forma più chiara, comprensibile e obiettiva;

se non ritengono inoltre che sia in contraddizione con le relative circolari ministeriali il fatto che il suddetto preside consideri perseguibili con sanzioni disciplinari studenti che intendano riunirsi in assemblea per discutere su seri problemi scolastici; e che sia doveroso un immediato intervento al fine di annullare gli ingiusti provvedimenti e richiamare il preside professor Chiarpotto, non nuovo a inconsulti atti di autoritarismo e repressione, affinché stabilisca finalmente un dialogo aperto e democratico con gli studenti anziché ricorrere a getto continuo alle punizioni previste dal regolamento scolastico fascista.

(3-05563) « LEVI ARIAN GIORGINA, LIBERTINI, SPAGNOLI, CANESTRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e i Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza della grave situazione economica della provincia di Ragusa laddove le attività economiche esistenti rischiano di diventare sempre più asfittiche e incapaci di garantire l'occupazione attuale, mentre si assiste al deterioramento ulteriore delle attività agricole, industriali e terziarie e all'espansione del fenomeno della disoccupazione e della emigrazione; situazione questa che presenta aspetti di estrema gravità nel comune di Pozzallo investito da un profondo ridimensionamento di tutte le attività economiche che rischiano di ricevere un colpo mortale dal tentativo in corso di costruire, in contrasto con gli impegni precedentemente assunti, un porto commerciale al di fuori del territorio del comune stesso, per gli studi del quale risultano stanziati 153 milioni; chiedono altresì di conoscere quali provvedimenti immediati i Ministri interrogati intendono adottare, ciascuno nell'ambito

della propria competenza, per scongiurare tale pericolo e consentire all'economia di Pozzallo e della provincia di Ragusa una prospettiva di consolidamento e di sviluppo, nell'ambito della quale la costruzione del porto di Pozzallo può assolvere ad una concreta funzione.

(3-05564)

« MAZZOLA, GATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro *ad interim* di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio venutosi a determinare tra la popolazione di Civitavecchia per l'arresto del sindaco disposto dal pretore di quella città.

« Chiedono inoltre che siano forniti con urgenza elementi sulle misure coercitive disposte da quel pretore, dato che sembra che il provvedimento di mandato di cattura non sia basato su elementi obiettivi, in riferimento al titolo di reato, ai precedenti penali dell'inquisito, alla sua alta carica amministrativa elettiva di una grande città, alla doverosa presunzione che anche per la natura del suo ufficio l'imputato non si sarebbe allontanato dalla sua sede.

« Gli interroganti chiedono altresì un immediato intervento per riportare tranquillità nella pubblica opinione e sia garantita, nell'ambito della legge, l'attività degli amministratori degli enti locali che spesso sono soggetti a gravi, pesanti ed eccessivi interventi, che ritardano ed impediscono lo svolgimento della loro democratica attività amministrativa.

(3-05565) « FELICI, SIMONACCI, BERNARDI, DEL DUCA, AMADEO, BIANCO ».

MOZIONE

« La Camera,

constatato l'aggravarsi della minaccia che incombe sul patrimonio storico, archeologico, artistico e naturale d'Italia, in conseguenza di illecite esportazioni, furti, scavi clandestini, atti di vandalismo e delle sfrontate deturpazioni urbanistico-paesistiche, tali da richiedere con urgenza provvedimenti atti a garantire la sicurezza di tale patrimonio culturale italiano mediante la costituzione di un servizio rispondente alle esigenze di ampia, razionale e capillare difesa;

accertata, altresì, la gravità della situazione — più volte deprecata da ogni parte, in

Italia e all'estero — in cui versano, a seguito di manomissioni, alterazioni, distruzioni, non pochi centri storici urbani, colpiti — specie in questi ultimi anni — da una sfrenata speculazione edilizia, da improvide, del tutto inadeguate ed infelicissime soluzioni insediative che, oltre ai centri stessi, non hanno risparmiato lidi, spiagge, coste e campagna deturpati o sconvolti dall'invasione del cemento, si da porre l'urgenza della difesa ambientale con una più costante opera di sorveglianza e più severa repressione, come pure di una completa normativa urbanistica e costiera, oltre che di piani paesistici per le zone dichiarate bellezze di insieme a norma della vigente legislazione, nella convinzione che detti ambienti debbono essere assicurati al godimento presente e futuro della collettività in quanto appartenenti al patrimonio culturale della Nazione;

convinta della necessità, come compito prioritario e urgentissimo, di uno studio programmatico, del finanziamento ed inizio di una catalogazione sistematica dei beni culturali da effettuarsi a cura delle competenti amministrazioni con criteri di rigore scientifico e di razionale rispondenza alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di beni e con l'ausilio degli strumenti tecnici più moderni;

nel mentre raccomanda al Governo che i beni culturali immobili tuttora in uso ad amministrazioni dello Stato (in particolare carceraria, militare e giudiziaria), e perciò con destinazione non consona alla dignità artistica e storica dei beni stessi, siano al più presto sgomberati dagli uffici e dagli istituti che ancora li occupano e restituiti quindi al pubblico godimento;

impegna il Governo a far sì che i problemi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali acquistino il peso e l'attenzione necessari non più soltanto come riconoscimento verbale, ma come concreto impegno politico volto a superare le attuali deficienze quantitative e di organizzazione esistente fra patrimonio culturale e cittadini e per l'effetto (anche in accoglimento dei voti reiteratamente espressi dai parlamentari e per l'adempimento degli impegni più volte assunti dai membri del Governo e dallo stesso Presidente del Consiglio in questi ultimi tempi), previa presentazione urgente all'esame del Parlamento di provvedimenti organici per la ristrutturazione di tutto il settore:

1) ad affidare la gestione unificata ed autonoma di tutti i beni naturali, artistici ed

ambientali in un unico organismo amministrativo centrale dotato di personale adeguato per qualità e quantità;

2) ad assicurare tempestivamente apposite ed adeguate sedi per gli istituendi organi preposti alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, in considerazione non soltanto dall'attuale grave carenza di locali assegnati ai competenti uffici, ma anche e soprattutto delle più ampie funzioni previste in special modo per gli istituti di ricerca, preservazione, restauro, documentazione, da riordinare o da costituire in dipendenza degli uffici ausiliari centrali della predetta amministrazione autonoma dei beni culturali, nonché per tutti quegli istituti scientifici e scuole nazionali direttamente interessati a discipline attinenti, le cui installazioni sono attualmente insufficienti o inadatte, specie in confronto con le sedi delle corrispondenti istituzioni straniere; come pure a disporre per la destinazione di edifici monumentali e storici delle varie città italiane, al fine di ospitare centri di alta cultura e di particolare rappresentanza anche in relazione all'originario impiego dei singoli monumenti e alle funzioni in essi storicamente svoltesi;

3) ad adeguare gli organici e a consentire la tempestiva formazione del personale scientifico e tecnico, necessario anche alla prevista amministrazione autonoma dei beni culturali, atteso il fabbisogno ingentissimo prospettato, di gran lunga superiore alla situazione attuale degli organici delle amministrazioni competenti in materia, e ciò con particolare riferimento nel settore dell'università, che è in via di generale riforma (istituzione di particolari corsi di laurea in archeologia, in storia dell'arte, in scienze storiche dell'architettura e dell'urbanistica, in scienze storiche del manoscritto e del libro, nelle competenti facoltà; accrescimento del numero delle cattedre di ruolo, anche attraverso sdoppiamenti, e degli insegnanti specializzati per materia dei settori di studio interessanti i beni culturali; potenziamento dei relativi istituti universitari, attraverso speciali finanziamenti, adeguato accrescimento del personale assistente e tecnico, borse di studio; formazione dei futuri funzionari scientifici dell'amministrazione autonoma dei beni culturali, soprattutto in rapporto alla costituzione o all'idoneo riordinamento di scuole nazionali di perfezionamento, per ciascuno dei grandi indirizzi di studio interessanti i beni culturali), e nel settore degli istituti d'arte e quelli tecnici professio-

nali, ai fini della formazione del personale necessario all'amministrazione autonoma;

4) a prevedere la concessione di concrete agevolazioni e benefici fiscali in favore di proprietari ed enti locali che possiedono edifici monumentali a fini di conservazione e valorizzazione, oltre che per facilitare l'accrescimento del patrimonio pubblico mediante donazioni di beni culturali ed artistici;

5) e nel contempo, in attesa dell'auspicato organico riordinamento, a predisporre senza indugio stanziamenti, ad adottare provvedimenti specifici e procedure più snelle nel quadro di un necessario programma di ripristini e di lavori di urgente e pronto intervento, allo scopo di eliminare manomissioni, deturpazioni e comunque situazioni pregresse che abbiano modificato o stiano modificando, degradandoli e deturpandoli, beni culturali singoli o di insieme;

6) a dare l'avvio ed accelerare la formazione di una catalogazione di tutti i beni artistici e culturali utilizzando i risultati del lavoro già iniziato dagli uffici periferici e lo devolvemente dalla Commissione parlamentare all'uopo istituita nel corso della passata legislatura;

7) ad avviare e stabilire iniziative e provvidenze, al fine di assicurare la migliore custodia e conservazione delle opere artistiche, unitamente ad appropriate iniziative culturali e alla costruzione di nuove sedi per musei, grazie anche all'incremento degli stanziamenti destinati al settore con il prossimo esercizio finanziario;

8) ad intervenire, attraverso l'opera dei suoi organismi e istituti particolari e autonomi per l'arte contemporanea, attivamente e con mezzi idonei a favorire in senso liberamente creativo la produzione artistica, eman-

cipandola da determinate influenze di mercato;

9) a frapporre limiti precisi allo strapotere delle amministrazioni locali, in forza delle leggi esistenti per la difesa della natura più che sufficienti a garantirla, se i pubblici poteri avessero la forza di tradurle in pratica, per evitare le grosse manovre speculative che minacciano in modo sempre più massiccio le coste e i territori destinati a parchi nazionali (previsti dalla legge-quadro sostanzialmente recepita nel " Progetto 80 " e nel nuovo programma economico quinquennale), già tutti cinti d'assedio e depauperati — prima ancora di nascere — di lunghe fasce di terreno cedute alla speculazione e alla bonifica;

10) ad adottare in ogni caso da parte di tutti i poteri pubblici e delle istituzioni interessate allo sviluppo e alla diffusione della cultura ed in particolare della scuola con ogni mezzo didattico una energica, consapevole, tempestiva azione volta ad illuminare l'opinione pubblica sul valore morale spirituale oltre che economico dei beni culturali e paesistici d'ogni genere e di sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla protezione di queste loro ricchezze comuni, che costituiscono prezioso retaggio della civiltà italiana, quale presupposto essenziale per la formazione di una salda coscienza nazionale.

(1-00168) « MENICACCI, ABELLI, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, FRANCHI, GUARRA, MARINO, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, SANTAGATI, SERVELLO ».